#### Modello di convenzione 26 GIU. 2017 tra Azienda Sanitaria Unica Regionale e Residenze Protette per Anziani

#### TRA

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), - Area Vasta 4, rappresentata dal Dr. Licio Livini che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore di Area Vasta per giusta delega di cui alla Determina n. 56/ASURDG del 01/02/2017

Ė

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 - Area di intervento

- 1. La presente convenzione disciplina il rapporto tra la Residenza Protetta Comunale Montegiorgio e l'ASUR Area Vasta 4 Fermo per la gestione delle attività assistenziali, sanitarie, tutelari, alberghiere a favore degli anziani non autosufficienti ospiti della struttura medesima.
- 2. La Residenza Protetta è una struttura residenziale con elevato livello di integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate, non curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse.
- 3. La Residenza Protetta rappresenta un nodo del network socio-sanitario della Regione Marche.

#### Art. 2 - Oggetto

1. L'offerta assistenziale è rivolta a pazienti non autosufficienti, non assistibili a domicilio, le cui problematiche sono prevalentemente di ordine socio-assistenziale che necessitano di un livello elevato di assistenza tutelare e di un livello di tutela sanitaria comunque inferiore a quello erogato dalle RSA.

#### Art. 3 - Obiettivo dell'assistenza

1. L'assistenza deve garantire la conservazione dello stato di equilibrio del soggetto e prevenire l'aggravamento dello stato di salute e il decadimento psico-funzionale, tramite l'elaborazione di progetti assistenziali individualizzati, il rispetto del patrimonio culturale, politico e religioso, l'osservanza dei ritmi e delle abitudini dell'anziano, compatibilmente con le esigenze della comunità in cui è inserito, la personalizzazione degli ambienti, la cura dell'aspetto fisico, l'inserimento nella comunità locale o la continuità dei rapporti con questa, quanto e quando possibile.

#### Art. 4 - Destinatari

1. L'assistenza, offerta presso la Residenza Protetta, è rivolta a soggetti di norma ultra sessantacinquenni in condizione di non autosufficienza misurabile con le scale di valutazione

previste dai vigenti atti regionali che disciplinano l'accesso al sistema delle cure domicili ari. Si tratta di soggetti soli o privi di un valido supporto familiare o sociale con supporto familiare necessitante di sollievo ai quali va garantita una adeguata assistenza da parte di equipe multiprofessionali attraverso interventi multidisciplinari sanitari e sociali non attuabili a domicilio.

2. L'assistenza è offerta, ad esaurimento, anche a soggetti attualmente presenti in regime residenziale nella struttura purché compatibili con i livelli assistenziali offerti dalla struttura stessa.

#### Art. 5 - Modalità di accesso alla Residenza Protetta

- 1. L'accesso alla Residenza Protetta avviene solo a seguito di parere favorevole dell'Unità Valutativa Integrata (UVI) secondo la seguente procedura:
  - a) Richiesta dell'interessato o di chi è civilmente obbligato o del Medico di Medicina Generale, delle strutture ospedaliere o dei Servizi sociali del Comune corredata da scheda compilata dal sanitario utilizzando la modulistica regionale destinata all'accesso al sistema delle cure domiciliari. La richiesta o la segnalazione va presentata presso le strutture distrettuali (Punto Unico di Accesso - PUA - o, laddove non presente, Segreteria delle cure domiciliari);
  - b) Valutazione della domanda da parte dell'UVI sulla base delle modalità previste dalle norme vigenti ed elaborazione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI);
  - c) Inserimento del cittadino con i requisiti per l'accesso alla Residenza Protetta nella lista di attesa di livello distrettuale/sovradistrettuale;
  - d) Domanda di ricovero del cittadino alla Residenza Protetta scelta che procede all'accoglienza nel rispetto della lista di attesa di livello distrettuale/sovradistrettuale e della disponibilità di Posti Letto (PL) della Residenza Protetta.
- 2. In caso di assenza di PL disponibili il cittadino verrà collocato in una lista d'attesa la cui trasparenza è garantita dal responsabile dell'UVI.

#### Art. 6 - Posti letto

- 1. Con la presente si convenzionano n. \_\_\_20\_\_ PL inseriti in moduli da almeno 20 PL ove deve essere garantita una adeguata organizzazione degli spazi e delle prestazioni.
- 2. La Residenza Protetta deve garantire la disponibilità di PL per cicli di ricovero temporaneo programmato della durata massima di 30 giorni (prorogabile per ulteriori 30 giorni per documentate esigenze), con funzione di sollievo alla famiglia. Sono possibili altresì cicli di ricovero temporaneo ripetuti nell'arco dell'anno, compatibilmente con la disponibilità dei posti letto della Residenza Protetta e la garanzia di possibilità di accesso per i nuovi richiedenti.

#### Art. 7 - Modello organizzativo

- 1. La Residenza Protetta può erogare le prestazioni previste dai requisiti minimi organizzativi per la autorizzazione sia in forma diretta che indiretta. Per forma diretta di erogazione si intendono le prestazioni del livello assistenziale convenzionale erogate direttamente dalla struttura e remunerate all'interno della tariffa. Per forma indiretta di erogazione si intendono invece le prestazioni del livello assistenziale convenzionale erogate dalla zona territoriale o altro ente e recuperate dalla tariffa.
- 2. La Residenza Protetta si avvale delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle funzioni proprie con riferimento a quanto previsto dal Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 3. La Residenza Protetta dispone di attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti ed a norma con le disposizioni vigenti in materia con riferimento a quanto previsto dal Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni.

- 4. Agli ospiti della Residenza Protetta si applica la normativa vigente per le prestazioni di assistenza protesica previste dal D.M. 332/99, in analogia ai cittadini assistiti al proprio domicilio.
- 5. Agli ospiti della Residenza Protetta si applica la normativa vigente per l'assistenza farmaceutica a distribuzione diretta, esclusi i farmaci di fascia "C" e "C bis", secondo le modalità distributive del prontuario ospedale-territorio adottato dalla Zona Territoriale.

#### Art. 8 - Responsabili delle attività

- 1. Alla Zona Territoriale spetta, nella persona del Direttore di Distretto, la verifica della corretta applicazione della convenzione, per quanto attiene lo sviluppo e la attuazione del percorso assistenziale elaborato dall'UVI.
- 2. All'Ambito Territoriale Sociale spetta, nella persona del Coordinatore di Ambito o suo delegato, la verifica periodica del mantenimento dei requisiti minimi autorizzativi ai sensi della L.R. 20/02 e del regolamento attuativo.
- 3. Alla Residenza Protetta, nella persona del Responsabile, spetta l'incombenza della erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, fatte salve le responsabilità riconducibili al singolo professionista.

#### Art. 9 - Pianificazione delle attività

- 1. Il Responsabile di struttura ai sensi del Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni:
  - sovrintende alla organizzazione della struttura e si fa carico di tutte le necessità inerenti il suo buon funzionamento, sia sotto l'aspetto assistenziale che amministrativo, e in particolare della registrazione e trasmissione di tutte le attività del personale, da cui derivi un onere economico alla Zona Territoriale
  - è il responsabile degli adempimenti relativi al Flusso Assistenziale Regionale (FAR), comprensivo della trasmissione dell'elenco nominativo degli ospiti presenti, nel relativo mese, alla Zona Territoriale;
  - provvede a definire e a trasmettere i piani di lavoro assunti nella organizzazione della struttura;
  - si fa carico altresì del monitoraggio e della documentazione delle attività; della rilevazione delle presenze degli ospiti e del personale; della rilevazione e trasmissione dei dati richiesti dalla ASUR e dalla Regione; della rilevazione dei dati necessari al Sistema RUG (Resource Utilization Groups) e del relativo invio nelle forme e nei tempi concordati;
  - vigila sull'andamento delle attività svolte dagli operatori e sulla compilazione corretta e completa della documentazione clinica e assistenziale.
  - attiva forme di collaborazione con associazioni di volontariato per attività di supporto, socializzazione e interazione con il territorio.

#### Art. 10 - Il ruolo del Medico di Medicina Generale

- 1. La Residenza Protetta è equiparata al domicilio per cui valgono nell'assistenza primaria tutte le norme riconducibili all'assistenza domiciliare dei cittadini.
- 2. In particolare:
  - il Medico di Medicina Generale (MMG) ha la responsabilità clinica del proprio paziente e si prende cura della continuità terapeutica;
  - l'accesso del Medico di Medicina Generale avviene secondo quanto programmato nell'UVI rispetto al PAI;
  - il Medico di Medicina Generale è tenuto inoltre ad assicurare visite ed interventi anche in situazioni non programmate, come in caso di urgenza, con le stesse modalità previste a domicilio dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale e relativi

Accordi Integrativi Regionali;

- la continuità assistenziale e l'emergenza territoriale assicurano l'attività per i casi di loro

competenza.

3. Nelle strutture ad alta complessità organizzativa ed assistenziale, il Direttore del Distretto, nell'ambito della contrattazione locale, può attivare modalità di collaborazione con i MMG che ne assicurino la presenza giornaliera programmata.

#### Art. 11 - Piano di Assistenza Individualizzato

1. La Residenza Protetta sviluppa e applica, per ogni utente, il PAI predisposto dall'UVI, nelle modalità indicate dal Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 12 - Carta dei Servizi

1. La Residenza Protetta adotta la Carta dei Servizi, concordando con il Direttore del Distretto le parti che hanno attinenza con le attività sanitarie, nel rispetto dei contenuti riportati nel Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 13 - Modalità di accesso dei familiari e delle associazioni di volontariato

1. Le visite dei familiari ed amici saranno favorite con un ampio orario di accesso sempre nel rispetto degli orari di riposo degli ospiti e della organizzazione del lavoro degli operatori.

2. A tale scopo saranno concordati tra il Responsabile della Residenza Protetta, il Direttore del Distretto e il Coordinatore d'Ambito, sentite le esigenze degli ospiti e dei loro familiari, gli orari di visita e ne sarà dato il dovuto risalto mediante affissione di tali orari nei punti accessibili al pubblico e nella "Carta dei servizi".

3. Premesso che l'apporto ed il coinvolgimento delle associazioni di volontariato costituiscono una risorsa per la Residenza Protetta e per gli ospiti, verrà concordato un piano di attività da svolgere con e per gli ospiti, che permetta una collaborazione proficua ai fini di un miglioramento delle condizioni psico-fisiche degli stessi.

#### Art. 14 - Standard assistenziali

1. La Residenza Protetta deve essere in grado di garantire ai propri ospiti gli standard minimi assistenziali (assistenza infermieristica e OSS) previsti dal Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. Il percorso di allineamento definito dall'accordo di cui alla DGRM 1230/10 relativo ai Posti Letto convenzionati attualmente per 50' pro capite pro die ha individuato i seguenti livelli

assistenziali per il periodo di vigenza della presente convenzione:

Da 01/10/2010 a 31/12/2010	63' assistenza pro capite pro die	13' ass. inf. + 50'OSS
Da 01/01/2011 a 31/12/2011	72' assistenza pro capite pro die	15' ass. inf. + 57'OSS
Da 01/01/2012 a 31/12/2012	88' assistenza pro capite pro die	18' ass. inf. + 70'OSS
Da 01/01/2013 a 31/12/2013	100' assistenza pro capite pro die	20' ass. inf. + 80'OSS

3. Il rispetto degli standard assistenziali e infermieristici deve essere documentato attraverso la pianificazione dei turni di servizio, la rendicontazione oraria e la descrizione dei piani di attività di ogni figura professionale impiegata.

4. La tariffa giornaliera di riferimento a regime, individuata complessivamente in 66,00 € fino alla ridefinizione del Sistema tariffario prevista dalla DGRM 1230/10, comprende il rispetto

dei requisiti minimi strutturali e organizzativi previsti dal regolamento 1/2004.

5. Gli standard assistenziali, relativi alla situazione a regime, determinati con riferimento ad un modulo di 20 Posti Letto, vengono specificati come segue:

Prestazioni assistenziali			
Personale sanitario	Infermiere: 400 minuti al giorno		
Coordinatore del servizio	180 minuti al giorno		
Personale assistenziale	OSS: 1600 minuti al giorno		
Vitto e alloggio			
Alloggio	Sistemazione in camera a due letti con bagno come da Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni		
Pasti	Colazione - Pranzo e Cena: scelta tra 2 Primi e 2 Secondi - Contorni di stagione - Frutta - Bevande		
Pulizie	Pulizie ordinarie: 2 passaggi, 1 al mattino presto, + ripasso bagni in tarda mattinata, 1 al pomeriggio Pulizie straordinarie: 1 volta al mese è prevista la pulizia completa dei vetri, sopra gli armadi, completa sanificazione dei bagni ecc.		
Lavanderia e guardaroba	Cambio di lenzuola: 1 ogni 2 gg + al bisogno		
Gestione servizio	0.000		
Personale per gestione servizi	o a constant of the constant o		
Ausiliario	130 minuti al giorno		
Operatorie Tecnico	90 minuti al giorno		
делегісо			

- 6. Negli Allegati A alla presente convenzione si riportano eventuali prestazioni aggiuntive a carico del cittadino:
  - a. prestazioni aggiuntive considerate come supplementari alla tariffa di riferimento perché inerenti il livello assistenziale (e la loro valorizzazione), addebitate al soggetto accolto in caso di erogazione;
  - b. prestazioni aggiuntive (e la loro valorizzazione) rendicontate e addebitate al soggetto accolto, in caso di erogazione, come prestazione extra-tariffa, in quanto costituiscono intervento esclusivo di miglioramento del confort alberghiero o prestazione extra accreditamento o su richiesta del paziente.

### Art. 15 - Tariffa giornaliera - quota a carico SSR -

1. La DGRM 1230/10 definisce la progressione dell'allineamento della quota a carico del SSR della tariffa relativa ai posti letto convenzionati attualmente per 50 minuti pro capite pro die, secondo lo schema seguente:

Periodo	Quota a carico SSR	Quota inflazione programmata
Da 01/10/2010 a 31/12/2010	€ 20,82	€ 0,26
Da 01/01/2011 a 31/12/2011	€ 23,85	€ 0.36
Da 01/01/2012 a 31/12/2012	€ 29,11	€ 0.45
Da 01/01/2013 a 31/12/2013	€ 33,00	€ 0,51

- 2. I valori verranno quantificati precisamente con atti regionali successivi.
- 3. La DGRM 1230/10 condiziona la corresponsione della quota a carico del SSR della tariffa giornaliera al valore della quota di partecipazione del cittadino per l'anno 2009 distinguendo tre tipologie di strutture:
  - A Strutture con quota di partecipazione del cittadino fino a 33,00 €
  - B Strutture con quota di partecipazione del cittadino da 33,00 € a 41,25 €
  - C Strutture con quota di partecipazione del cittadino superiore a 41,25 €
- 4. La struttura di cui alla presente convenzione ricade nella tipologia A, per cui, in

applicazione della DGRM 1230/10, per il periodo di vigenza della presente convenzione, la quota

a carico del SSR è modulata come segue:

Quota a carico del SSR 2010 (gen/set)	Quota a carico del SSR 2010 (ott/dic)	Quota a carico del SSR 2012	Quota a carico del SSR 2013
		<b>4</b>	

- N.B. Inserire i valori corrispondenti alla singola Residenza Protetta in base al Piano regionale di convenzionamento
- 5. Per i PL attualmente convenzionati a 100' o 120' pro capite pro die, non soggetti all'allineamento per effetto della DGRM 1230/10, la quota a carico del SSR viene definita secondo seguenti tariffe giornaliere:
  - degenza ordinaria ospite non autosufficiente con 100 minuti di assistenza: € 33,00
  - degenza ordinaria ospite non autosufficiente affetto da demenza con 120 minuti di assistenza: € 40.00
- 6. La Zona Territoriale, salvo il caso in cui la stessa fornisca totalmente o parzialmente, in forma diretta l'assistenza infermieristica e OSS, corrisponderà le quote previste sulla base delle effettive presenze giornaliere.
- 7. Il riepilogo complessivo dei valori economici della presente convenzione è riportato negli Allegati B, che vanno compilati nelle tabelle di pertinenza.

#### Art. 16 - Tariffa giornaliera - quota a carico dell'ospite -

- 1. La DGRM 1230/10 dispone la riduzione progressiva della quota a carico dell'ospite sulla base dell'incremento della quota a carico SSR e distingue la definizione della quota a carico dell'ospite in relazione a tre tipologie di strutture differenziate in base alla quota di partecipazione del cittadino per l'anno 2009:
  - A Strutture con quota di partecipazione del cittadino fino a 33,00 €
  - B Strutture con quota di partecipazione del cittadino da 33,00 € a 41,25 €
  - C Strutture con quota di partecipazione del cittadino superiore a 41,25 €
- 2. La struttura di cui alla presente convenzione ricade nella tipologia Α, per cui, in applicazione della DGRM 1230/10, per il periodo di vigenza della presente convenzione, la quota a carico dell'ospite è modulata come segue:

Quota di partecipazione del cittadino 2010 (gen/set)	Quota di partecipazione del cittadino 2010 (ott/dic)	Quota di partecipazione del cittadino 2011	Quota di partecipazione del cittadino 2012	Quota di partecipazione del cittadino 2013
		·		

N.B. Inserire i valori corrispondenti alla singola Residenza Protetta in base al Piano regionale di convenzionamento

Nel caso la Residenza Protetta già eroghi assistenza per 100' pro capite pro die per i PL convenzionati per 50' pro capite pro die, il cittadino pagherà la quota di partecipazione dovuta per il 2009 diminuita, progressivamente, degli importi di incremento della quota sanitaria (€ 4,82 al giorno per gli ultimi due mesi del 2010, € 3,03 al giorno per il 2011, € 5,26 al giorno per il 2012, € 3,89 al giorno per il 2013).

#### Art. 17 - Conservazione del posto

1. Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale il posto sarà conservato fino alla dimissione eccetto che, a seguito di valutazione dell'UVI, non sia stabilito un ricovero presso un altro tipo di struttura residenziale; per eventuali ricoveri in RSA la durata massima per cui sarà conservato il posto è di 60 gg.

- 2. In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato per un massimo di n. 15 giorni complessivi nell'anno.
- 3. Nei giorni di assenza con conservazione del posto, la Zona Territoriale corrisponderà alla Residenza Protetta: il 50% della quota a proprio carico della retta di degenza mentre l'ospite, per i giorni di ricovero in ospedale o in RSA, è tenuto a corrispondere la quota del 50%.

#### Art. 18 - Controlli e verifiche

- 1. Con periodicità verranno effettuati, da parte del personale della Zona Territoriale competente assieme al personale dell'Ambito Territoriale Sociale, dei sopralluoghi per il controllo del buon andamento della struttura, relativamente agli aspetti alberghieri, assistenziali e sanitari.
- 2. Tali controlli prenderanno in considerazione anche le condizioni igienico-sanitarie della struttura e il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro.
- 3. Verranno inoltre fatte, anche queste periodicamente, delle verifiche sullo stato di salute degli ospiti.
- 4. Ai componenti dei Tavoli zonali di monitoraggio di cui alla DGR 1493/08 e Decreto 5/S04 del 27/01/09 sono garantite le opportunità di verifica della corretta applicazione della presente convenzione.

#### Art. 19 - Rendicontazione e debito informativo

- 1. Il pagamento delle tariffe avverrà entro 90 giorni, a seguito di rendicontazione, da parte della Residenza Protetta, delle effettive giornate di degenza degli ospiti.
- 2. La rendicontazione dovrà essere presentata entro il 15° giorno del mese successivo a quello oggetto del pagamento.
- 3. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo, di cui all'articolo successivo, utilizzando l'applicativo predisposto dall'ASUR: E-Grouper Flusso Informativo Residenziale e Semiresidenziale Regione Marche.
- 4. I pagamenti sono subordinati all'assolvimento del debito informativo, di cui all'articolo successivo.

# Art. 20 - Compilazione modulo Flusso Assistenziale Regionale (FAR) e valutazioni periodiche dell'attività assistenziale (Sistema RUG)

- 1. L'attività residenziale è documentata e monitorata obbligatoriamente attraverso:
  - la compilazione del modulo del Flusso Assistenziale Regionale (FAR) definito dal D.M. 17/12/08 del Ministero della Salute;
  - l'applicazione del Sistema RUG (Resource Utilization Groups).
- 2. L'efficacia dell'attività assistenziale è altresì valutata, in relazione anche agli esiti, attraverso il monitoraggio dei seguenti indicatori:
  - Mantenimento e recupero delle autonomie funzionali;
  - Insorgenza e guarigione delle piaghe da decubito;
  - Incidenza delle cadute;
  - Applicazioni di protocolli per la contenzione;
  - Incidenza del ricorso all'emergenza sanitaria;
  - Altri indicatori concordati tra il Responsabile di Residenza Protetta, il Direttore di Distretto, il Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale.

#### Art. 21 - Qualità percepita

1. Ai fini di valutarne il gradimento e tarare eventuali interventi sulle aspettative e le esigenze degli stessi sarà somministrato, mediamente con frequenza annuale, a ciascun ospite della Residenza Protetta, o suo familiare, un questionario che indaga i seguenti aspetti della struttura:

organizzazione; personale; procedure; assistenza.

#### Art. 22 - Aggiornamento e formazione del personale

1. Saranno garantiti, da parte della Residenza Protetta, cicli periodici di aggiornamento e formazione specifica al personale socio-assistenziale in servizio, da realizzarsi al di fuori dell'attività di assistenza agli ospiti e quantificabile in almeno n. 10 ore annuali pro capite e sarà favorita la partecipazione di detto personale alle attività di formazione e seminariali promosse dalla Zona Territoriale e che abbiano attinenza con le specifiche attività professionali.

#### Art. 23 - Durata

1. La presente convenzione ha validità dal 01/01/2016 al 31/12/2016.

#### Art. 24 - Recesso

1. Il recesso, possibile da entrambi le parti, è comunicato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla data della richiesta cessazione dell'accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

(Luogo), li 17-03-2017

HONIEGO AND MILES

## Allegati A - Eventuali prestazioni aggiuntive a carico del cittadino

Allegato A.2:

Prestazioni aggiuntive, in quanto costituiscono intervento esclusivo di miglioramento del confort alberghiero o prestazione extra accreditamento o su richiesta del paziente

Tipologia prestazioni	Descrizione prestazione	Va lorizzazione (in € al giorno)
Prestazioni assistenziali		( , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Personale sanitario	Infermiere:	
Personale assistenziale	OSS:	
Vitto e alloggio		
Alloggio		
Pasti		
Pulizie		
Lavanderia e guardaroba		
Gestione servizio		
Personale per gestione servizio		
Altro:		<del></del>
Altro:		

## 1 DEFINIZIONE DEI VALORI ECONOMICI COMPLESSIVI E DELL' IMPORTO DELLA CONVENZIONE in base alle giornate di effettiva presenza

Area Vasta	4 FERMO	
Distretto:	UNICO	
Direttore di Distretto	Dr. VINCENZO REA	
	Tel.07346253349	e mail:vincenzo.rea@sanita.marche.it
Direttore Amministrativo del Territorio	Dr. VALTER PAZZI	
	Tel.07346253405	e mail:valter.pazzi@sanita.marche.it

Denominazione struttura:	RESIDENZA PROTETTA MONTEGIORGIO				
Ente Gestore:	COMUNE DI MONTEGIORGI	COMUNE DI MONTEGIORGIO			
Posti Letto Convenzionati	(a) R3.2 (RPA) 100' n. 20				
	(b) R3.1 (RPD) 130' n. 0				
	(c) Art. 4 comma 2 (ad esaul	(c) Art. 4 comma 2 (ad esaurimento) n. 0			
	(d) Totale n. 20				

#### **ANNO 2016**

## B.2 Tipologia e valorizzazione dell'assistenza sanitaria eventualmente fornita in forma diretta dall'Area Vasta.


Valorizzazione per PL · (a)	Valorizzazione dell'assistenza sanitaria fornita nell'anno 2015
0	0
0	0
0	0
0	0
Valore su base annua	
	per PL (a) 0 0 0

La tabella deve contenere il valore economico delle prestazioni fornite in forma diretta dall' Area Vasta alla RP, che andrà ad essere sottratto al valore complessivo della quota sanitaria.

## B.3 Tariffa giornaliera corrisposta nel caso siano presenti nella struttura soggetti di cui al secondo comma dell'Art. 4

Valorizzazione della quota sanitaria a carico SSR per P.L. (a)		Valorizzazione complessiva per giorno (b)=(a)* N. Posti Letto	
1)	0	0	
2)	0	0	
Valore 2016 della (c) = ( b)*giornate	quota sanitaria relativa al comma 2 Art.4 di degenza		

La tabella deve contenere il valore dell'assistenza offerta, <u>ad esaurimento</u>, anche a soggetti attualmente presenti in regime residenziale nella struttura purché compatibili con i livelli assistenziali offerti dalla struttura stessa



B.4 Riepilogo della quota sanitaria per i Posti Letto convenzionati per il livello RP3.2 e RP3.1

Livello assistenziale	1 1 1	N. Posti Letto convenzionati	Valore complessivo delle prestazioni sanitarie relative al periodo
RP3.2 (RPA)	(a) 33,51	(b) <b>20</b>	(c)=(a)*(b)*gg.effettivi. 228.672,24 + 2.76 3,75 = 231.435,99
RP3.1 (RPD)	0	0	0

La tabella deve contenere il valore della quota sanitaria per i posti letto convenzionati per RP3.2 e RP3.2 compresi i PL in allocazione di cui alla DGRM 1013/2014. Verificare l'adeguamento agli standard assistenziali per RPD ex DGRM 1331/2014

B.5 Riepilogo quota sanitaria per Posti Letto convenzionati al netto dell'eventuale assistenza diretta fornita dalla Zona Territoriale

		Quota sanitaria p	er i P.L. convenzion	ati, relativa al periodo
Periodo	RP3.2 (RPA) (a) = (c) B.4	RP3.1 (RPD) (b) = (c) B.4	comma 2 Art. 4 (c) = (c)B.3	Valore quota sanitaria riconosciuta alla Residenza Protetta, relativo al periodo (d) = (a)+(b)+(c)
2016	231.435,99	0	0	231.435,99

La tabella deve contenere il valore complessivo su base annua della quota sanitaria già calcolata nelle tabelle B3, e B4.

B.6 Importo massimo della convenzione per la quota a carico del SSR

Periodo	Valore quota sanitaria riconosciuta alla Residenza Protetta, relativo al periodo	Valore eventuale assistenza sanitaria diretta dell' AV	Valore della convenzione, relativo al periodo esclusa IVA (c) = (a) - (b)	Valorizzazione IVA (viene applicata in aggiunta se e in quanto dovuta)  □ Si □ No (d) = (c) * 0.04	Valore della convenzione, relativo al periodo inclusa IVA (e)=(c)+(d)
	(a) = (d)B.5	(b) = (c)B.2		39	
2016	231.435,99	0	231.435,99	NO	231.435,99

La tabella deve contenere il valore complessivo su base annua della quota sanitaria già calcolato nella tabella B5 a cui va sottratto il valore su base annua dell'eventuale assistenza sanitaria diretta della A.V. Il risultato determina l'importo della convenzione come valore <del>massimo</del> al netto dell'IVA. Se l'IVA non è dovuta occorre barrare "No", se l'IVA è dovuta occorre riempire le caselle (d) ed (e).

Il Direttore Amministrativo del Territorio


∕alter Pazzi

Il Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Anna Vittori

Il Responsabile Cure Residenziali

Dr. Vittorio



Modello di convenzione DEL 26 GIU. 2017 tra Azienda Sanitaria Unica Regionale e Residenze Protette per Anziani

#### TRA

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), - Area Vasta 4, rappresentata dal Dr. Licio Livini che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore di Area Vasta per giusta delega di cui alla Determina n. 56/ASURDG del 01/02/2017

E

La Residenza Protetta per Anziani denominata "Fondazione Casa di Riposo Opera Pia - Onlus" (codice ORPS 600720), con sede in Montegranaro rappresentata da Bomicalla Livio in qualità di Riposo Opera Pia -

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 - Area di intervento

- 1. La presente convenzione disciplina il rapporto tra la Residenza Protetta per Anziani "Fondazione Casa di Riposo Opera Pia Onlus" di Montegranaro (FM) e l'ASUR Area Vasta 4 Fermo per la gestione delle attività assistenziali, sanitarie, tutelari, alberghiere a favore degli anziani non autosufficienti ospiti della struttura medesima.
- 2. La Residenza Protetta è una struttura residenziale con elevato livello di integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate, non curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse.
- 3. La Residenza Protetta rappresenta un nodo del network socio-sanitario della Regione Marche.

#### Art. 2 - Oggetto


1. L'offerta assistenziale è rivolta a pazienti non autosufficienti, non assistibili a domicilio, le cui problematiche sono prevalentemente di ordine socio-assistenziale che necessitano di un livello elevato di assistenza tutelare e di un livello di tutela sanitaria comunque inferiore a quello erogato dalle RSA.

#### Art. 3 - Obiettivo dell'assistenza

1. L'assistenza deve garantire la conservazione dello stato di equilibrio del soggetto e prevenire l'aggravamento dello stato di salute e il decadimento psico-funzionale, tramite l'elaborazione di progetti assistenziali individualizzati, il rispetto del patrimonio culturale, politico e religioso, l'osservanza dei ritmi e delle abitudini dell'anziano, compatibilmente con le esigenze della comunità in cui è inserito, la personalizzazione degli ambienti, la cura dell'aspetto fisico, l'inserimento nella comunità locale o la continuità dei rapporti con questa, quanto e quando possibile.

#### Art. 4 - Destinatari

1. L'assistenza, offerta presso la Residenza Protetta, è rivolta a soggetti di norma ultra sessantacimquenni in condizione di non autosufficienza misurabile con le scale di valutazione



previste dai vigenti atti regionali che disciplinano l'accesso al sistema delle cure domiciliari. Si tratta di soggetti soli o privi di un valido supporto familiare o sociale con supporto familiare necessitante di sollievo ai quali va garantita una adeguata assistenza da parte di equipe multiprofessionali attraverso interventi multidisciplinari sanitari e sociali non attuabili a domicilio.

2. L'assistenza è offerta, ad esaurimento, anche a soggetti attualmente presenti in regime residenziale nella struttura purché compatibili con i livelli assistenziali offerti dalla struttura stessa.

## Art. 5 - Modalità di accesso alla Residenza Protetta

1. L'accesso alla Residenza Protetta avviene solo a seguito di parere favorevole dell'Unità Valutativa Integrata (UVI) secondo la seguente procedura:


- a) Richiesta dell'interessato o di chi è civilmente obbligato o del Medico di Medicina Generale, delle strutture ospedaliere o dei Servizi sociali del Comune corredata da scheda compilata dal sanitario utilizzando la modulistica regionale destinata all'accesso al sistema delle cure domiciliari. La richiesta o la segnalazione va presentata presso le strutture distrettuali (Punto Unico di Accesso PUA o, laddove non presente, Segreteria delle cure domiciliari);
- b) Valutazione della domanda da parte dell'UVI sulla base delle modalità previste dalle norme vigenti ed elaborazione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI);
- c) Inserimento del cittadino con i requisiti per l'accesso alla Residenza Protetta nella lista di attesa di livello distrettuale/sovradistrettuale;
- d) Domanda di ricovero del cittadino alla Residenza Protetta scelta che procede all'accoglienza nel rispetto della lista di attesa di livello distrettuale/sovradistrettuale e della disponibilità di Posti Letto (PL) della Residenza Protetta.
- 2. In caso di assenza di PL disponibili il cittadino verrà collocato in una lista d'attesa la cui trasparenza è garantita dal responsabile dell'UVI.

#### Art. 6 - Posti letto

- 1. Con la presente si convenzionano n. \_15\_\_\_\_ PL inseriti in moduli da almeno 20 PL ove deve essere garantita una adeguata organizzazione degli spazi e delle prestazioni.
- 2. La Residenza Protetta deve garantire la disponibilità di PL per cicli di ricovero temporaneo programmato della durata massima di 30 giorni (prorogabile per ulteriori 30 giorni per docurnentate esigenze), con funzione di sollievo alla famiglia. Sono possibili altresì cicli di ricovero temporaneo ripetuti nell'arco dell'anno, compatibilmente con la disponibilità dei posti letto della Residenza Protetta e la garanzia di possibilità di accesso per i nuovi richiedenti.

### Art. 7 - Modello organizzativo

- 1. La Residenza Protetta può erogare le prestazioni previste dai requisiti minimi organizzativi per la autorizzazione sia in forma diretta che indiretta. Per forma diretta di erogazione si intendono le prestazioni del livello assistenziale convenzionale erogate direttamente dalla struttura e remunerate all'interno della tariffa. Per forma indiretta di erogazione si intendono invece le prestazioni del livello assistenziale convenzionale erogate dalla zona territoriale o altro ente e recuperate dalla tariffa.
- 2. La Residenza Protetta si avvale delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle funzioni proprie con riferimento a quanto previsto dal Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 3. La Residenza Protetta dispone di attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti ed a norma con le di sposizioni vigenti in materia con riferimento a quanto previsto dal Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni.



- 4. Agli ospiti della Residenza Protetta si applica la normativa vigente per le prestazioni di assistenza protesica previste dal D.M. 332/99, in analogia ai cittadini assistiti al proprio domicilio.
- 5. Agli ospiti della Residenza Protetta si applica la normativa vigente per l'assistenza farmaceutica a distribuzione diretta, esclusi i farmaci di fascia "C" e "C bis", secondo le modalità distributive del prontuario ospedale-territorio adottato dalla Zona Territoriale.

#### Art. 8 - Responsabili delle attività


- 1. Alla Zona Territoriale spetta, nella persona del Direttore di Distretto, la verifica della corretta applicazione della convenzione, per quanto attiene lo sviluppo e la attuazione del percorso assistenziale elaborato dall'UVI.
- 2. All'Ambito Territoriale Sociale spetta, nella persona del Coordinatore di Ambito o suo delegato, la verifica periodica del mantenimento dei requisiti minimi autorizzativi ai sensi della L.R. 20/02 e del regolamento attuativo.
- 3. Alla Residenza Protetta, nella persona del Responsabile, spetta l'incombenza della erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, fatte salve le responsabilità riconducibili al singolo professionista.

#### Art. 9 - Pianificazione delle attività

- 1. Il Responsabile di struttura ai sensi del Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni:
  - sovrintende alla organizzazione della struttura e si fa carico di tutte le necessità inerenti il suo buon funzionamento, sia sotto l'aspetto assistenziale che amministrativo, e in particolare della registrazione e trasmissione di tutte le attività del personale, da cui derivi un onere economico alla Zona Territoriale
  - è il responsabile degli adempimenti relativi al Flusso Assistenziale Regionale (FAR), comprensivo della trasmissione dell'elenco nominativo degli ospiti presenti, nel relativo mese, alla Zona Territoriale;
  - provvede a definire e a trasmettere i piani di lavoro assunti nella organizzazione della struttura;
  - si fa carico altresì del monitoraggio e della documentazione delle attività; della rilevazione delle presenze degli ospiti e del personale; della rilevazione e trasmissione dei dati richiesti dalla ASUR e dalla Regione; della rilevazione dei dati necessari al Sistema RUG (Resource Utilization Groups) e del relativo invio nelle forme e nei tempi concordati;
  - vigila sull'andamento delle attività svolte dagli operatori e sulla compilazione corretta e completa della documentazione clinica e assistenziale.
  - attiva forme di collaborazione con associazioni di volontariato per attività di supporto, socializzazione e interazione con il territorio.

## Art. 10 - Il ruolo del Medico di Medicina Generale

- 1. La Residenza Protetta è equiparata al domicilio per cui valgono nell'assistenza primaria tutte le norme riconducibili all'assistenza domiciliare dei cittadini.
- 2. In particolare:
  - il Medico di Medicina Generale (MMG) ha la responsabilità clinica del proprio paziente e si preride cura della continuità terapeutica;
  - l'accesso del Medico di Medicina Generale avviene secondo quanto programmato nell'UVI rispetto al PAI;
  - il Medico di Medicina Generale è tenuto inoltre ad assicurare visite ed interventi anche in situazioni non programmate, come in caso di urgenza, con le stesse modalità previste a domicilio dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale e relativi



Accordi Integrativi Regionali;

- la continuità assistenziale e l'emergenza territoriale assicurano l'attività per i casi di loro competenza.
- 3. Nelle strutture ad alta complessità organizzativa ed assistenziale, il Direttore del Distretto, nell'ambito della contrattazione locale, può attivare modalità di collaborazione con i MMG che ne assicurino la presenza giornaliera programmata.

#### Art. 11 - Piano di Assistenza Individualizzato

1. La Residenza Protetta sviluppa e applica, per ogni utente, il PAI predisposto dall'UVI, nelle modalità indicate dal Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 12 - Carta dei Servizi

1. La Residenza Protetta adotta la Carta dei Servizi, concordando con il Direttore del Distretto le parti che hanno attinenza con le attività sanitarie, nel rispetto dei contenuti riportati nel Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 13 - Modalità di accesso dei familiari e delle associazioni di volontariato


- 1. Le visite dei familiari ed amici saranno favorite con un ampio orario di accesso sempre nel rispetto degli orari di riposo degli ospiti e della organizzazione del lavoro degli operatori.
- 2. A tale scopo saranno concordati tra il Responsabile della Residenza Protetta, il Direttore del Distretto e il Coordinatore d'Ambito, sentite le esigenze degli ospiti e dei loro familiari, gli orari di visita e ne sarà dato il dovuto risalto mediante affissione di tali orari nei punti accessibili al pubblico e nella "Carta dei servizi".
- 3. Premesso che l'apporto ed il coinvolgimento delle associazioni di volontariato costituiscono una risorsa per la Residenza Protetta e per gli ospiti, verrà concordato un piano di attività da svolgere con e per gli ospiti, che permetta una collaborazione proficua ai fini di un miglioramento delle condizioni psico-fisiche degli stessi.

#### Art. 14 - Standard assistenziali

- 1. La Residenza Protetta deve essere in grado di garantire ai propri ospiti gli standard minimi assistenziali (assistenza infermieristica e OSS) previsti dal Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Il percorso di allineamento definito dall'accordo di cui alla DGRM 1230/10 relativo ai Posti Letto convenzionati attualmente per 50' pro capite pro die ha individuato i seguenti livelli assistenziali per il periodo di vigenza della presente convenzione:

Da 01/10/2010 a 31/12/2010	(2)	
	63' assistenza pro capite pro die	13' ass. inf. + 50'OSS
Da 01/01/2011 a 31/12/2011	72' assistenza pro capite pro die	
Da 01/01/2012 a 31/12/2012		15' ass. inf. + 57'OSS
	88' assistenza pro capite pro die	18' ass. inf. + 70'OSS
Da 01/01/2013 a 31/12/2013	100' assistenza pro capite pro die	
	1 200 districted pro capite pro die	20' ass. inf. + 80'OSS

- 3. Il rispetto degli standard assistenziali e infermieristici deve essere documentato attraverso la pianificazione dei turni di servizio, la rendicontazione oraria e la descrizione dei piani di attività di ogni figura professionale impiegata.
- 4. La tariffa giornaliera di riferimento a regime, individuata complessivamente in 66,00 € fino alla ri definizione del Sistema tariffario prevista dalla DGRM 1230/10, comprende il rispetto dei requisi ti minimi strutturali e organizzativi previsti dal regolamento 1/2004.



Gli standard assistenziali, relativi alla situazione a regime, determinati con riferimento ad 5. un modulo di 20 Posti Letto, vengono specificati come segue:

Prestazioni assistenziali	
Personale sanitario	Infermiere: 400 minuti al giorno
Coordinatore del servizio	180 minuti al giorno
Personale assistenziale	OSS: 1600 minuti al giorno
Vitto e alloggio	8.0
Alloggio	Sistemazione in camera a due letti con bagno come da Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni
Pasti	Colazione - Pranzo e Cena: scelta tra 2 Primi e 2 Secondi - Contorni
Pulizie	di stagione - Frutta - Bevande Pulizie ordinarie: 2 passaggi, 1 al mattino presto, + ripasso bagni in tarda mattinata, 1 al pomeriggio
577	Pulizie straordinarie: 1 volta al mese è prevista la pulizia completa de vetri, sopra gli armadi, completa sanificazione dei bagni ecc.
Lavanderia e guardaroba	Cambio di lenzuola: 1 ogni 2 gg + al bisogno
Gestione servizio	T Ogni 2 gg   al Oisoglio
Personale per gestione servizi	0
Ausiliario	130 minuti al giorno
Operatorie Tecnico	90 minuti al giorno
generico	


- Negli Allegati A alla presente convenzione si riportano eventuali prestazioni aggiuntive a carico del cittadino:
  - a. prestazioni aggiuntive considerate come supplementari alla tariffa di riferimento perché inerenti il livello assistenziale (e la loro valorizzazione), addebitate al soggetto accolto in caso di erogazione;
  - b. prestazioni aggiuntive (e la loro valorizzazione) rendicontate e addebitate al soggetto accolto, in caso di erogazione, come prestazione extra-tariffa, in quanto costituiscono intervento esclusivo di miglioramento del confort alberghiero o prestazione extra accreditamento o su richiesta del paziente.

## Art. 15 - Tariffa giornaliera - quota a carico SSR -

La DGRM 1230/10 definisce la progressione dell'allineamento della quota a carico del SSR della tariffa relativa ai posti letto convenzionati attualmente per 50 minuti pro capite pro die, secondo lo schema seguente:

Periodo	Quota a carico SSR	Quota inflazione programmata
Da 01/10/2010 a 31/12/2010	€ 20,82	€ 0.26
Da 01/01/2011 a 31/12/2011	€ 23,85	€ 0.36
Da 01/01/2012 a 31/12/2012	€ 29,11	€ 0.45
Da 01/01/2013 a 31/12/2013	€ 33,00	€0,51

- I valori verranno quantificati precisamente con atti regionali successivi. 2.
- La DGRM 1230/10 condiziona la corresponsione della quota a carico del SSR della tariffa giornaliera al valore della quota di partecipazione del cittadino per l'anno 2009 distinguen do tre tipologie di strutture:
  - A Strutture con quota di partecipazione del cittadino fino a 33,00 €
  - B Strutture con quota di partecipazione del cittadino da 33,00 € a 41,25 €
- C Strutture con quota di partecipazione del cittadino superiore a 41,25 €. La struttura di cui alla presente convenzione ricade nella tipologia , per cui, in 4.



applicazione della DGRM 1230/10, per il periodo di vigenza della presente convenzione, la quota

a carico del SSR è modulata come segue:

Quota a carico del SSR 2010 (gen/set)	Quota a carico del SSR 2010 (ott/dic)	Quota a carico del SSR 2012	Quota a carico del SSR 2013
N.D. Lagarina i			

- N.B. Inserire i valori corrispondenti alla singola Residenza Protetta in base al Piano regionale di convenzionamento
- 5. Per i PL attualmente convenzionati a 100' o 120' pro capite pro die, non soggetti all'allineamento per effetto della DGRM 1230/10, la quota a carico del SSR viene definita secondo seguenti tariffe giornaliere:
  - degenza ordinaria ospite non autosufficiente con 100 minuti di assistenza: € 33,00
  - degenza ordinaria ospite non autosufficiente affetto da demenza con 120 minuti di assistenza: € 40,00
- 6. La Zona Territoriale, salvo il caso in cui la stessa fornisca totalmente o parzialmente, in forma diretta l'assistenza infermieristica e OSS, corrisponderà le quote previste sulla base delle effettive presenze giornaliere.
- Il riepilogo complessivo dei valori economici della presente convenzione è riportato negli 7. Allegati B, che vanno compilati nelle tabelle di pertinenza.

## Art. 16 - Tariffa giornaliera - quota a carico dell'ospite -

- La DGRM 1230/10 dispone la riduzione progressiva della quota a carico dell'ospite sulla 1. base dell'incremento della quota a carico SSR e distingue la definizione della quota a carico dell'ospite in relazione a tre tipologie di strutture differenziate in base alla quota di partecipazione del cittadino per l'anno 2009:
  - A Strutture con quota di partecipazione del cittadino fino a 33,00 €
  - B Strutture con quota di partecipazione del cittadino da 33,00 € a 41,25 €

C - Strutture con quota di partecipazione del cittadino superiore a 41,25 €
La struttura di cui alla presente convenzione ricade nella tipologia , per cui, in applicazione della DGRM 1230/10, per il periodo di vigenza della presente convenzione, la quota a carico dell'ospite è modulata come segue:


	Quota di partecipazione del cittadino 2010 (gen/set)	Quota di partecipazione del cittadino 2010 (ott/dic)	Quota di partecipazione del cittadino 2011	Quota di partecipazione del cittadino 2012	Quota di partecipazione del cittadino 2013
Į	N.D. Transaction :				

N.B. Inserire i valori corrispondenti alla singola Residenza Protetta in base al Piano regionale di convenzio namento

Nel caso la Residenza Protetta già eroghi assistenza per 100' pro capite pro die per i PL convenzionati per 50' pro capite pro die, il cittadino pagherà la quota di partecipazione dovuta per il 2009 di minuita, progressivamente, degli importi di incremento della quota sanitaria (€ 4,82 al giorno per gli ultimi due mesi del 2010, € 3,03 al giorno per il 2011, € 5,26 al giorno per il 2012, € 3,89 al giorno per il 2013).

### Art. 17 - Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale il posto sarà conservato fino alla dimissione eccetto che, a seguito di valutazione dell'UVI, non sia stabilito un ricovero presso un altro tipo di struttura residenziale; per eventuali ricoveri in RSA la durata massima per cui sarà conservato il posto è di 60 gg.



- 2. In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato per un massimo di n. 15 giorni complessivi nell'anno.
- 3. Nei giorni di assenza con conservazione del posto, la Zona Territoriale corrisponderà alla Residenza Protetta: il 50% della quota a proprio carico della retta di degenza mentre l'ospite, per i giorni di ricovero in ospedale o in RSA, è tenuto a corrispondere la quota del 50%.

#### Art. 18 - Controlli e verifiche

- 1. Con periodicità verranno effettuati, da parte del personale della Zona Territoriale competente assieme al personale dell'Ambito Territoriale Sociale, dei sopralluoghi per il controllo del buon andamento della struttura, relativamente agli aspetti alberghieri, assistenziali e sanitari.
- 2. Tali controlli prenderanno in considerazione anche le condizioni igienico-sanitarie della struttura e il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro.
- 3. Verranno inoltre fatte, anche queste periodicamente, delle verifiche sullo stato di salute degli ospiti.
- 4. Ai componenti dei Tavoli zonali di monitoraggio di cui alla DGR 1493/08 e Decreto 5/S04 del 27/01/09 sono garantite le opportunità di verifica della corretta applicazione della presente convenzione.

#### Art. 19 - Rendicontazione e debito informativo


- 1. Il pagamento delle tariffe avverrà entro 90 giorni, a seguito di rendicontazione, da parte della Residenza Protetta, delle effettive giornate di degenza degli ospiti.
- 2. La rendicontazione dovrà essere presentata entro il 15° giorno del mese successivo a quello oggetto del pagamento.
- 3. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo, di cui all'articolo successivo, utilizzando l'applicativo predisposto dall'ASUR: E-Grouper Flusso Informativo Residenziale e Semiresidenziale Regione Marche.
- 4. I pagamenti sono subordinati all'assolvimento del debito informativo, di cui all'articolo successivo.

# Art. 20 - Compilazione modulo Flusso Assistenziale Regionale (FAR) e valutazioni periodiche dell'attività assistenziale (Sistema RUG)

- 1. L'attività residenziale è documentata e monitorata obbligatoriamente attraverso:
  - la compilazione del modulo del Flusso Assistenziale Regionale (FAR) definito dal D.M. 17/12/08 del Ministero della Salute;
  - l'applicazione del Sistema RUG (Resource Utilization Groups).
- 2. L'efficacia dell'attività assistenziale è altresì valutata, in relazione anche agli esiti, attraverso il monitoraggio dei seguenti indicatori:
  - Mantenimento e recupero delle autonomie funzionali;
  - Insorgenza e guarigione delle piaghe da decubito;
  - Incidenza delle cadute;
  - Applicazioni di protocolli per la contenzione;
  - Incidenza del ricorso all'emergenza sanitaria;
  - Altri indicatori concordati tra il Responsabile di Residenza Protetta, il Direttore di Distretto, il Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale.

### Art. 21 - Qualità percepita

1. Ai fini di valutarne il gradimento e tarare eventuali interventi sulle aspettative e le esigenze degli stes si sarà somministrato, mediamente con frequenza annuale, a ciascun ospite della Residenza. Protetta, o suo familiare, un questionario che indaga i seguenti aspetti della struttura:



organizzazione; personale; procedure; assistenza.

## Art. 22 - Aggiornamento e formazione del personale

1. Saranno garantiti, da parte della Residenza Protetta, cicli periodici di aggiornamento e formazione specifica al personale socio-assistenziale in servizio, da realizzarsi al di fuori dell'attività di assistenza agli ospiti e quantificabile in almeno n. 10 ore annuali pro capite e sarà favorita la partecipazione di detto personale alle attività di formazione e seminariali promosse dalla Zona Territoriale e che abbiano attinenza con le specifiche attività professionali.

#### Art. 23 - Durata


La presente convenzione ha validità dal 01/01/2016 al 31/12/2016.

#### Art. 24 - Recesso

1. Il recesso, possibile da entrambi le parti, è comunicato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla data della richiesta cessazione dell'accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.





#### FONDAZIONE CASA di RIPOSO

Opera Pia - Onlus Largo Oppeano 3 - Tel. e Fax 0734-890312 63812 MONTEGRANARO (FM) C.F. 81009240441 - P.IVA 01202290449


## Allegati A - Eventuali prestazioni aggiuntive a carico del cittadino

Allegato A.2:

Prestazioni aggiuntive, in quanto costituiscono intervento esclusivo di miglioramento del confort alberghiero o prestazione extra accreditamento o su richiesta del paziente

Tipologia prestazioni	Descrizione prestazione	Valurizzazione (in € al giorno)
Prestazioni assistenziali		
Personale sanitario	Infermiere:	
Personale assistentiale	OSS:	
Vitto e alloggio		
Alloggio		
Pasti		
Pulizie		
Lavanderia e guardaroba		
Gestione servizio		
Personale per gestione servizio		
Altro:	AHIMAZIOHL	3.33
Altro:		





# 1 DEFINIZIONE DEI VALORI ECONOMICI COMPLESSIVI E DELL' IMPORTO DELLA CONVENZIONE in base alle giornate di effettiva presenza

Area Vasta	4 FERMO	
Distretto:	UNICO	
Direttore di Distretto	Dr. VINCENZO REA	
	Tel.07346253349	e mail:vincenzo.rea@sanita.marche.it
Direttore Amministrativo del Territorio	Dr. VALTER PAZZI	
	Tel.07346253405	e mail:valter.pazzi@sanita.marche.it

Denominazione struttura:	RESIDENZA PROTETTA MONTEGRANARO FONDAZIONE CASA DI RIPOSO OPERA PIA - ONLUS		
Ente Gestore:			
Posti Letto Convenzionati	(a) R3.2 (RPA) 100'	n.	15
	(b) R3.1 (RPD) 130'		0
	(c) Art. 4 comma 2 (ad esaurimento) n		0
	(d) Totale	n.	15

#### **ANNO 2016**

## B.2 Tipologia e valorizzazione dell'assistenza sanitaria eventualmente fornita in forma di retta dall'Area Vasta.


Tipologia di assistenza	Valorizzazione per PL (a)	Valorizzazione dell'assistenza sanitaria fornita nell'anno 2015
Assistenza infermieristica	0	0
OSS	0	0
Altro - specificare:	0	0
Totale	0	0
	Valore su base annua	

La tabella deve contenere il valore economico delle prestazioni fornite in forma diretta dall' Area Vasta alla RP, che andrà ad essere sottratto al valore complessivo della quota sanitaria.

## B.3 Tariffa giornaliera corrisposta nel caso siano presenti nella struttura soggetti di cui al secondo comma dell'Art. 4

Tipologia soggetto	Valorizzazione della quota sanitaria a carico SSR per P.L. (a)	Valorizzazione complessiva per giorno (b)=(a)* N. Posti Letto	
1)	0	0	
2)	0	0	
Valore 2016 della ( (c) = ( b)*giornate (	quota sanitaria relativa al comma 2 Art.4 di degenza		

La tabella deve contenere il valore dell'assistenza offerta, <u>ad esaurimento</u>, anche a soggetti attualmente presenti in regime residenziale nella struttura purché compatibili con i livelli assistenziali offerti dalla struttura stessa



B.4 Riepilogo della quota sanitaria per i Posti Letto convenzionati per il livello RP3.2 e RP3.1

Livello assistenziale	Quota a carico del SSR per PL (a)	N. Posti Letto convenzionati (b)	Valore complessivo delle prestazioni sanitarie relative al ₄periodo (c)=(a)*(b)*gg.effettivi.
RP3.2 (RPA)	33,51	15	183.969,90 + 0, 00 = 183.969,90
RP3.1 (RPD)	0	0	0

La tabella deve contenere il valore della quota sanitaria per i posti letto convenzionati per RP3.2 e RP3.2 compresi i PL in allocazione di cui alla DGRM 1013/2014. Verificare l'adeguamento agli standard assistenziali per RPD ex DG RM 1331/2014

## B.5 Riepilogo quota sanitaria per Posti Letto convenzionati al netto dell'eventuale assistenza diretta fornita dalla Zona Territoriale

Periodo	Quota sanitaria per i P.L. convenzionati, relativa al periodo					
	RP3.2 (RPA) (a) = (c) B.4	RP3.1 (RPD) (b) = (c) 8.4	comma 2 Art. 4 (c) = (c)B.3	Valore quota sanitaria riconosciuta alla Residenza Protetta, relativo al periodo (d) = (a)+(b)+(c)		
2016	183.969,90	0	0	183.969,90		

La tabella deve contenere il valore complessivo su base annua della quota sanitaria già calcolata nelle tabelle B3, e B4.

B.6 Importo massimo della convenzione per la quota a carico del SSR

Periodo	Valore quota sanitaria riconosciuta alla Residenza Protetta, relativo al periodo (a) = (d)B.5	Valore eventuale assistenza sanitaria diretta dell' AV (b) = (c)B.2	Valore della convenzione, relativo al periodo esclusa IVA (c) = (a) - (b)	Valorizzazione IVA (viene applicata in aggiunta se e in quanto dovuta) □ Si □ No (d) = (c) * 0.04	Valore della convenzione, relativo al periodo inclusa IVA (e)=(c)+(d)
2016	183.969,90	0	183.969,90	NO	183.969,90

La tabella deve contenere il valore complessivo su base annua della quota sanitaria già calcolato nella <u>tabella B5 a cui va</u> <u>sottratto</u> il valore su base annua dell'eventuale assistenza sanitaria diretta della A.V. Il risultato determina l'importo della convenzione come valore <del>massimo</del> al netto dell'IVA. Se l'IVA non è dovuta occorre barrare "No", se l'IVA è dovuta occorre riempire le caselle (d) ed (e).

Il Direttore Amministrativo del Territorio

Dr. Valter Pazzi


Il Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Anna Vittori

Il Diretto e di Distretto

Il Responsabile Cure Residenziali

Dr. Vittorio Seialè



# Modello di convenzione 25 tra Azienda Sanitaria Unica Regionale e Residenze Protette per A

#### TRA

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), - Area Vasta 4, rappresentata dal Dr. Licio Livini che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore di Area Vasta per giusta delega di cui alla Determina n. 56/ASURDG del 01/02/2017

Ē

La Residenza Protetta per Anziani denominata "Pacifico Marini" (codice ORPS 600721), con sede in Petritoli rappresentata da... PEZZ ANI LUCA in qualità di SINDACO - LEGALE PAPPLE SENTANTE CORUNE DI PETRIDOLI

# SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE . .

#### Art. 1 - Area di intervento

- 1. La presente convenzione disciplina il rapporto tra la Residenza Protetta per Anziani "P. Marini" di Petritoli e l'ASUR Area Vasta 4 Fermo per la gestione delle attività assistenziali, sanitarie, tutelari, alberghiere a favore degli anziani non autosufficienti ospiti della struttura medesima.
- 2. La Residenza Protetta è una struttura residenziale con elevato livello di integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate, non curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse.
- 3. La Residenza Protetta rappresenta un nodo del network socio-sanitario della Regione Marche.

### Art. 2 - Oggetto


1. L'offerta assistenziale è rivolta a pazienti non autosufficienti, non assistibili a domicilio, le cui problematiche sono prevalentemente di ordine socio-assistenziale che necessitano di un livello elevato di assistenza tutelare e di un livello di tutela sanitaria comunque inferiore a quello erogato dalle RSA.

#### Art. 3 Obiettivo dell'assistenza

1. L'assistenza deve garantire la conservazione dello stato di equilibrio del soggetto e prevenire l'aggravamento dello stato di salute e il decadimento psico-funzionale, tramite l'elaborazione di progetti assistenziali individualizzati, il rispetto del patrimonio culturale, politico e religioso, l'osservanza dei ritmi e delle abitudini dell'anziano, compatibilmente con le esigenze della comunità in cui è inserito, la personalizzazione degli ambienti, la cura dell'aspetto fisico, l'inserimento nella comunità locale o la continuità dei rapporti con questa, quanto e quando possibile.

#### Art. 4 - Destinatari

1. L'assistenza, offerta presso la Residenza Protetta, è rivolta a soggetti di norma ultra sessantacinquenni in condizione di non autosufficienza misurabile con le scale di valutazione



previste dai vigenti atti regionali che disciplinano l'accesso al sistema delle cure domiciliari. Si tratta di soggetti soli o privi di un valido supporto familiare o sociale con supporto familiare necessitante di sollievo ai quali va garantita una adeguata assistenza da parte di equipe multiprofessionali attraverso interventi multidisciplinari sanitari e sociali non attuabili a domicilio.

L'assistenza è offerta, ad esaurimento, anche a soggetti attualmente presenti in regime residenziale nella struttura purché compatibili con i livelli assistenziali offerti dalla struttura stessa.

# Art. 5 - Modalità di accesso alla Residenza Protetta

L'accesso alla Residenza Protetta avviene solo a seguito di parere favorevole dell'Unità Valutativa Integrata (UVI) secondo la seguente procedura:

a) Richiesta dell'interessato o di chi è civilmente obbligato o del Medico di Medicina Generale, delle strutture ospedaliere o dei Servizi sociali del Comune corredata da scheda compilata dal sanitario utilizzando la modulistica regionale destinata all'accesso al sistema delle cure domiciliari. La richiesta o la segnalazione va presentata presso le strutture distrettuali (Punto Unico di Accesso - PUA - o, laddove non presente, Segreteria delle cure domiciliari);

b) Valutazione della domanda da parte dell'UVI sulla base delle modalità previste dalle norme vigenti ed elaborazione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI);

c) Inserimento del cittadino con i requisiti per l'accesso alla Residenza Protetta nella lista di attesa di livello distrettuale/sovradistrettuale;

d) Domanda di ricovero del cittadino alla Residenza Protetta scelta che procede all'accoglienza nel rispetto della lista di attesa di livello distrettuale/sovradistrettuale e della disponibilità di Posti Letto (PL) della Residenza Protetta.

In caso di assenza di PL disponibili il cittadino verrà collocato in una lista d'attesa la cui

trasparenza è garantita dal responsabile dell'UVI.


### Art. 6 - Posti letto

1. Con la presente si convenzionano n. \_\_27\_\_ PL inseriti in moduli da almeno 20 PL ove deve essere garantita una adeguata organizzazione degli spazi e delle prestazioni.

La Residenza Protetta deve garantire la disponibilità di PL per cicli di ricovero temporaneo programmato della durata massima di 30 giorni (prorogabile per ulteriori 30 giorni per documentate esigenze), con funzione di sollievo alla famiglia. Sono possibili altresì cicli di ricovero temporaneo ripetuti nell'arco dell'anno, compatibilmente con la disponibilità dei posti letto della Residenza Protetta e la garanzia di possibilità di accesso per i nuovi richiedenti.

# Art. 7 - Modello organizzativo

- La Residenza Protetta può erogare le prestazioni previste dai requisiti minimi organizzativi per la autorizzazione sia in forma diretta che indiretta. Per forma diretta di erogazione si intendono le prestazioni del livello assistenziale convenzionale erogate direttamente dalla struttura e remunerate all'interno della tariffa. Per forma indiretta di erogazione si intendono invece le prestazioni del livello assistenziale convenzionale erogate dalla zona territoriale o altro ente e recuperate dalla tariffa.
- La Residenza Protetta si avvale delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle funzioni proprie con riferimento a quanto previsto dal Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni.
- La Residenza Protetta dispone di attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti ed a norma con le disposizioni vigenti in materia con riferimento a quanto previsto dal Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni.



- 4. Agli ospiti della Residenza Protetta si applica la normativa vigente per le prestazi oni di assistenza protesica previste dal D.M. 332/99, in analogia ai cittadini assistiti al proprio domicilio.
- 5. Agli ospiti della Residenza Protetta si applica la normativa vigente per l'assistenza farmaceutica a distribuzione diretta, esclusi i farmaci di fascia "C" e "C bis", secon do le modalità distributive del prontuario ospedale-territorio adottato dalla Zona Territoriale.

## Art. 8 - Responsabili delle attività


- 1. Alla Zona Territoriale spetta, nella persona del Direttore di Distretto, la verifica della corretta applicazione della convenzione, per quanto attiene lo sviluppo e la attuazione del percorso assistenziale elaborato dall'UVI.
- 2. All'Ambito Territoriale Sociale spetta, nella persona del Coordinatore di Ambito o suo delegato, la verifica periodica del mantenimento dei requisiti minimi autorizzativi ai sensi della L.R. 20/02 e del regolamento attuativo.
- 3. Alla Residenza Protetta, nella persona del Responsabile, spetta l'incombenza della erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, fatte salve le responsabilità riconducibili al singolo professionista.

### Art. 9 - Pianificazione delle attività

- 1. Il Responsabile di struttura ai sensi del Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni:
  - sovrintende alla organizzazione della struttura e si fa carico di tutte le necessità inerenti il suo buon funzionamento, sia sotto l'aspetto assistenziale che amministrativo, e in particolare della registrazione e trasmissione di tutte le attività del personale, da cui derivi un onere economico alla Zona Territoriale
  - è il responsabile degli adempimenti relativi al Flusso Assistenziale Regionale (FAR), comprensivo della trasmissione dell'elenco nominativo degli ospiti presenti, nel relativo mese, alla Zona Territoriale;
  - provvede a definire e a trasmettere i piani di lavoro assunti nella organizzazione della struttura;
  - si fa carico altresì del monitoraggio e della documentazione delle attività; della rilevazione delle presenze degli ospiti e del personale; della rilevazione e trasmissione dei dati richiesti dalla ASUR e dalla Regione; della rilevazione dei dati necessari al Sistema RUG (Resource Utilization Groups) e del relativo invio nelle forme e nei tempi concordati;
  - vigila sull'andamento delle attività svolte dagli operatori e sulla compilazione corretta e completa della documentazione clinica e assistenziale.
  - attiva forme di collaborazione con associazioni di volontariato per attività di supporto, socializzazione e interazione con il territorio.

## Art. 10 - Il ruolo del Medico di Medicina Generale

- 1. La Residenza Protetta è equiparata al domicilio per cui valgono nell'assistenza primaria tutte le norme riconducibili all'assistenza domiciliare dei cittadini.
- 2. In particolare:
  - il Medico di Medicina Generale (MMG) ha la responsabilità clinica del proprio paziente e si prende cura della continuità terapeutica;
  - l'accesso del Medico di Medicina Generale avviene secondo quanto programmato nell'UVI rispetto al PAI;
  - il Medico di Medicina Generale è tenuto inoltre ad assicurare visite ed interventi anche in situazioni non programmate, come in caso di urgenza, con le stesse modalità previste a domicilio dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale e relativi



Accordi Integrativi Regionali;

- la continuità assistenziale e l'emergenza territoriale assicurano l'attività per i casi di loro competenza.
- 3. Nelle strutture ad alta complessità organizzativa ed assistenziale, il Direttore del Distretto, nell'ambito della contrattazione locale, può attivare modalità di collaborazione con i MMG che ne assicurino la presenza giornaliera programmata.

#### Art. 11 - Piano di Assistenza Individualizzato

1. La Residenza Protetta sviluppa e applica, per ogni utente, il PAI predisposto dall'UVI, nelle modalità indicate dal Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 12 - Carta dei Servizi

1. La Residenza Protetta adotta la Carta dei Servizi, concordando con il Direttore del Distretto le parti che hanno attinenza con le attività sanitarie, nel rispetto dei contenuti riportati nel Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 13 - Modalità di accesso dei familiari e delle associazioni di volontariato


- 1. Le visite dei familiari ed amici saranno favorite con un ampio orario di accesso sempre nel rispetto degli orari di riposo degli ospiti e della organizzazione del lavoro degli operatori.
- 2. A tale scopo saranno concordati tra il Responsabile della Residenza Protetta, il Direttore del Distretto e il Coordinatore d'Ambito, sentite le esigenze degli ospiti e dei loro familiari, gli orari di visita e ne sarà dato il dovuto risalto mediante affissione di tali orari nei punti accessibili al pubblico e nella "Carta dei servizi".
- 3. Premesso che l'apporto ed il coinvolgimento delle associazioni di volontariato costituiscono una risorsa per la Residenza Protetta e per gli ospiti, verrà concordato un piano di attività da svolgere con e per gli ospiti, che permetta una collaborazione proficua ai fini di un miglioramento delle condizioni psico-fisiche degli stessi.

#### Art. 14 - Standard assistenziali

- 1. La Residenza Protetta deve essere in grado di garantire ai propri ospiti gli standard minimi assistenziali (assistenza infermieristica e OSS) previsti dal Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Il percorso di allineamento definito dall'accordo di cui alla DGRM 1230/10 relativo ai Posti Letto convenzionati attualmente per 50' pro capite pro die ha individuato i seguenti livelli assistenziali per il periodo di vigenza della presente convenzione:

Da 01/10/2010 a 31/12/2010	63' assistenza pro capite pro die	13' ass. inf. + 50'OSS
Da 01/01/2011 a 31/12/2011	72' assistenza pro capite pro die	15' ass. inf. + 57'OSS
Da 01/01/2012 a 31/12/2012	88' assistenza pro capite pro die	18' ass. inf. + 70'OSS
Da 01/01/2013 a 31/12/2013	100' assistenza pro capite pro die	20' ass. inf. + 80'OSS

- 3. Il rispetto degli standard assistenziali e infermieristici deve essere documentato attraverso la pianificazione dei turni di servizio, la rendicontazione oraria e la descrizione dei piani di attività di ogni figura professionale impiegata.
- 4. La tariffa giornaliera di riferimento a regime, individuata complessivamente in 66,00 € fino alla ridefinizione del Sistema tariffario prevista dalla DGRM 1230/10, comprende il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi previsti dal regolamento 1/2004.



5. Gli standard assistenziali, relativi alla situazione a regime, determinati con riferimento ad un modulo di 20 Posti Letto, vengono specificati come segue:

Prestazioni assistenziali	
Personale sanitario	Infermiere: 400 minuti al giorno
Coordinatore del servizio	180 minuti al giorno
Personale assistenziale	OSS: 1600 minuti al giorno
Vitto e alloggio	
Alloggio	Sistemazione in camera a due letti con bagno come da Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni
Pasti	Colazione - Pranzo e Cena: scelta tra 2 Primi e 2 Secondi - Contorni
Pulizie	di stagione - Frutta - Bevande Pulizie ordinarie: 2 passaggi, 1 al mattino presto, + ripasso bagni in tarda mattinata, 1 al pomeriggio Pulizie straordinarie: 1 volta al mese è prevista la pulizia comp leta dei
Favored and a server to the	vetri, sopra gli armadi, completa sanificazione dei bagni ecc
Lavanderia e guardaroba	Cambio di lenzuola: 1 ogni 2 gg + al bisogno
Gestione servizio	
Personale per gestione servizi	0
Ausiliario	130 minuti al giorno
Operatorie Tecnico	90 minuti al giorno
enerico	


- 6. Negli Allegati A alla presente convenzione si riportano eventuali prestazioni aggiuntive a carico del cittadino:
  - a. prestazioni aggiuntive considerate come supplementari alla tariffa di riferimento perché inerenti il livello assistenziale (e la loro valorizzazione), addebitate al soggetto accolto in caso di erogazione;
  - b. prestazioni aggiuntive (e la loro valorizzazione) rendicontate e addebitate al soggetto accolto, in caso di erogazione, come prestazione extra-tariffa, in quanto costituiscono intervento esclusivo di miglioramento del confort alberghiero o prestazione extra accreditamento o su richiesta del paziente.

## Art. 15 - Tariffa giornaliera - quota a carico SSR -

1. La DGRM 1230/10 definisce la progressione dell'allineamento della quota a carico del SSR della tariffa relativa ai posti letto convenzionati attualmente per 50 minuti pro capite pro die, secondo lo schema seguente:

Periodo	Quota a carico SSR	Quota inflazione programmata
Da 01/10/2010 a 31/12/2010	€ 20,82	€ 0,26
Da 01/01/2011 a 31/12/2011	€ 23,85	€ 0.36
Da 01/01/2012 a 31/12/2012	€ 29,11	€ 0.45
Da 01/01/2013 a 31/12/2013	€ 33,00	€ 0.51

- 2. I valori verranno quantificati precisamente con atti regionali successivi.
- 3. La DGRM 1230/10 condiziona la corresponsione della quota a carico del SSR della tariffa giornaliera al valore della quota di partecipazione del cittadino per l'anno 2009 distinguendo tre tipologie di strutture:
  - A Strutture con quota di partecipazione del cittadino fino a 33,00 €
  - B Strutture con quota di partecipazione del cittadino da 33,00 € a 41,25 €
  - C Strutture con quota di partecipazione del cittadino superiore a 41,25 €
- 4. La struttura di cui alla presente convenzione ricade nella tipologia \_\_\_\_\_, per cui, in



applicazione della DGRM 1230/10, per il periodo di vigenza della presente convenzione, la quota

a carico del SSR è modulata come segue:

Quota a carico del SSR 2010 (gen/set)	Quota a carico del SSR 2010 (ott/dic)	Quota a carico del SSR 2011	Quota a carico del SSR 2012	Quota a carico del SSR 2013
T.			÷/	

N.B. Inserire i valori corrispondenti alla singola Residenza Protetta in base al Piano regionale di convenzionamento

- 5. Per i PL attualmente convenzionati a 100' o 120' pro capite pro die, non soggetti all'allineamento per effetto della DGRM 1230/10, la quota a carico del SSR viene definita secondo seguenti tariffe giornaliere:
  - degenza ordinaria ospite non autosufficiente con 100 minuti di assistenza: € 33,00
  - degenza ordinaria ospite non autosufficiente affetto da demenza con 120 minuti di assistenza: € 40,00
- 6. La Zona Territoriale, salvo il caso in cui la stessa fornisca totalmente o parzialmente, in forma diretta l'assistenza infermieristica e OSS, corrisponderà le quote previste sulla base delle effettive presenze giornaliere.
- 7. Il riepilogo complessivo dei valori economici della presente convenzione è riportato negli Allegati B, che vanno compilati nelle tabelle di pertinenza.

### Art. 16 - Tariffa giornaliera - quota a carico dell'ospite -

- 1. La DGRM 1230/10 dispone la riduzione progressiva della quota a carico dell'ospite sulla base dell'incremento della quota a carico SSR e distingue la definizione della quota a carico dell'ospite in relazione a tre tipologie di strutture differenziate in base alla quota di partecipazione del cittadino per l'anno 2009:
  - A Strutture con quota di partecipazione del cittadino fino a 33,00 €
  - B Strutture con quota di partecipazione del cittadino da 33,00 € a 41,25 €
  - C Strutture con quota di partecipazione del cittadino superiore a 41,25 €

2. La struttura di cui alla presente convenzione ricade nella tipologia \_\_\_\_\_, per cui, in applicazione della DGRM 1230/10, per il periodo di vigenza della presente convenzione, la quota a carico dell'ospite è modulata come segue:


Quota di partecipazione del cittadino 2010 (gen/set)	Quota di partecipazione del cittadino 2010 (ott/dic)	Quota di partecipazione del cittadino 2011	Quota di partecipazione del cittadino 2012	Quota di partecipazione del cittadino 2013
	3			

N.B. Inserire i valori corrispondenti alla singola Residenza Protetta in base al Piano regionale di convenzionamento

3. Nel caso la Residenza Protetta già eroghi assistenza per 100' pro capite pro die per i PL convenzionati per 50' pro capite pro die, il cittadino pagherà la quota di partecipazione dovuta per il 2009 diminuita, progressivamente, degli importi di incremento della quota sanitaria (€ 4,82 al giorno per gli ultimi due mesi del 2010, € 3,03 al giorno per il 2011, € 5,26 al giorno per il 2012, € 3,89 al giorno per il 2013).

### Art. 17 - Conservazione del posto

1. Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale il posto sarà conservato fino alla dimissione eccetto che, a seguito di valutazione dell'UVI, non sia stabilito un ricovero presso un altro tipo di struttura residenziale; per eventuali ricoveri in RSA la durata massima per cui sarà conservato il posto è di 60 gg.



- 2. In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato per un massimo di n. 15 giorni complessivi nell'anno.
- 3. Nei giorni di assenza con conservazione del posto, la Zona Territoriale corrisponderà alla Residenza Protetta: il 50% della quota a proprio carico della retta di degenza mentre l'ospite, per i giorni di ricovero in ospedale o in RSA, è tenuto a corrispondere la quota del 50%.

#### Art. 18 - Controlli e verifiche

- 1. Con periodicità verranno effettuati, da parte del personale della Zona Territoriale competente assieme al personale dell'Ambito Territoriale Sociale, dei sopralluoghi per il controllo del buon andamento della struttura, relativamente agli aspetti alberghieri, assistenziali e sanitari.
- 2. Tali controlli prenderanno in considerazione anche le condizioni igienico-sanitarie della struttura e il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro.
- 3. Verranno inoltre fatte, anche queste periodicamente, delle verifiche sullo stato di salute degli ospiti.
- 4. Ai componenti dei Tavoli zonali di monitoraggio di cui alla DGR 1493/08 e Decreto 5/S04 del 27/01/09 sono garantite le opportunità di verifica della corretta applicazione della presente convenzione.

## Art. 19 - Rendicontazione e debito informativo


- 1. Il pagamento delle tariffe avverrà entro 90 giorni, a seguito di rendicontazione, da parte della Residenza Protetta, delle effettive giornate di degenza degli ospiti.
- 2. La rendicontazione dovrà essere presentata entro il 15° giorno del mese successivo a quello oggetto del pagamento.
- 3. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo, di cui all'articolo successivo, utilizzando l'applicativo predisposto dall'ASUR: E-Grouper Flusso Informativo Residenziale e Semiresidenziale Regione Marche.
- 4. I pagamenti sono subordinati all'assolvimento del debito informativo, di cui all'articolo successivo.

# Art. 20 - Compilazione modulo Flusso Assistenziale Regionale (FAR) e valutazioni periodiche dell'attività assistenziale (Sistema RUG)

- L'attività residenziale è documentata e monitorata obbligatoriamente attraverso:
  - la compilazione del modulo del Flusso Assistenziale Regionale (FAR) definito dal D.M. 17/12/08 del Ministero della Salute;
  - l'applicazione del Sistema RUG (Resource Utilization Groups).
- 2. L'efficacia dell'attività assistenziale è altresì valutata, in relazione anche agli esiti, attraverso il monitoraggio dei seguenti indicatori:
  - Mantenimento e recupero delle autonomie funzionali;
  - Insorgenza e guarigione delle piaghe da decubito;
  - Incidenza delle cadute;
  - Applicazioni di protocolli per la contenzione;
  - Incidenza del ricorso all'emergenza sanitaria;
  - Altri indicatori concordati tra il Responsabile di Residenza Protetta, il Direttore di Distretto, il Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale.

### Art. 21 - Qualità percepita

1. Ai fini di valutarne il gradimento e tarare eventuali interventi sulle aspettative e le esigenze degli stessi sarà somministrato, mediamente con frequenza annuale, a ciascun ospite della Residenza Protetta, o suo familiare, un questionario che indaga i seguenti aspetti della struttura:



organizzazione; personale; procedure; assistenza.

## Art. 22 - Aggiornamento e formazione del personale

1. Saranno garantiti, da parte della Residenza Protetta, cicli periodici di aggiornamento e formazione specifica al personale socio-assistenziale in servizio, da realizzarsi al di fuori dell'attività di assistenza agli ospiti e quantificabile in almeno n. 10 ore annuali pro capite e sarà favorita la partecipazione di detto personale alle attività di formazione e seminariali promosse dalla Zona Territoriale e che abbiano attinenza con le specifiche attività professionali.


#### Art. 23 - Durata

1. La presente convenzione ha validità dal 01/01/2016 al 31/12/2016.

#### Art. 24 - Recesso


1. Il recesso, possibile da entrambi le parti, è comunicato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla data della richiesta cessazione dell'accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.



Allegato B.7: Importo massimo della convenzione per la quota a carico del SSR

Periodo	Valore quota sanitaria riconosciuta alla Residenza Protetta, relativo al periodo (a) = (e)B.6	Valore eventuale assistenza sanitaria diretta della Z.T. (b) = (d)B.2	Valore massimo della convenzione, relativo al periodo  (c) = (a) - (b)
2010			(c) (u) - (b)
(gen/set)	N .		
2010			
(ott/dic)			
2011			
2012			
2013			



#### RESIDENZA PROTETTA "P. MARINI" - PETRITOLI

### Allegati A - Eventuali prestazioni aggiuntive

Allegato A.2: Prestazioni aggiuntive, in quanto costituiscono intervento esclusivo di miglioramento del confort alberghiero o prestazione extra accreditamento o su richiesta del paziente


Tipologia prestazioni	Descrizione prestazione	Valorizzazione (in € al giorno)
Prestazioni assistenziali		
Personale sanitario		
Personale assistenziale		
Vitto e alloggio		
Alloggio		
Pasti		
Pulizie	Cambio lenzuola giornaliero	€ 1,00 *2
Pulizie	Pulizie straordinarie 1 volta al mese	€ 1,00 *1
Lavanderia e guardaroba	Servizio lavanderia e guardaroba per capi personali ospiti	€ 2,00 *1
Gestione servizio		
Personale per gestione servizio		
Altro:	Servizio segretariato sociale	€ 1,00 *1
Altro:	Barbiere/ Parrucchiere	€ 0,50 + costo della prestazione *2
Altro:	Pedicure/manicure	€ 0,50 + costo della prestazione *2
Altro:	Fornitura materiale sanitario, per medicazioni e quant'altro necessario all'ospite, non più fornito dall'ASUR	€ 2,00 *1
Altro:	Organizzazione servizio reperimento farmaci	€ 1,00 *1
Altro:	Servizi di animazione	€ 0,50*2

Note esplicative

Nota \*1: Servizi indivisibili (Forniti indistintamente a tutti gli ospiti della struttura in modo standardizzato);

Nota \*2: Servizi divisibili (Forniti su apposita richiesta dell' ospite).





# 1 DEFINIZIONE DEI VALORI ECONOMICI COMPLESSIVI E DELL' IMPORTO DELLA CONVENZIONE in base alle giornate di effettiva presenza

Area Vasta	4 FERMO	
Distretto:	UNICO	
Direttore di Distretto	Dr. VINCENZO REA	
<del>1 7 1</del>	Tel.07346253349	e mail:vincenzo.rea@sanita.marche.it
Direttore Amministrativo del Territorio	Dr. VALTER PAZZI	
	Tel.07346253405	e mail:valter.pazzi@sanita.marche.it

Denominazione struttura:	RESIDENZA PROTETTA PETRITOLI – PACIFICO MARINI			
Ente Gestore:	COMUNE DI PETRITOLI	COMUNE DI PETRITOLI		
Posti Letto Convenzionati	(a) R3.2 (RPA) 100'	n.	27	
	(b) R3.1 (RPD) 130'	n.	0	
	(c) Art. 4 comma 2 (ad esau	(c) Art. 4 comma 2 (ad esaurimento) n.		
	(d) Totale	n.	27	·
		· · · -		

#### **ANNO 2016**

# B.2 Tipologia e valorizzazione dell'assistenza sanitaria eventualmente fornita in forma di retta dall'Area Vasta.


Tipologia di assistenza	Valorizzazione per PL (a)	Valorizzazione dell'assistenza sanitaria fornita nell'anno 2015
Assistenza infermieristica	0	0
OSS	0	0
Altro - specificare:	0	0
Totale	0	0
	Valore su base annua	

La tabella deve contenere il valore economico delle prestazioni fornite in forma diretta dall' Area Vasta alla RP, che andrà ad essere sottratto al valore complessivo della quota sanitaria.

# B.3 Tariffa giornaliera corrisposta nel caso siano presenti nella struttura soggetti di cui al secondo comma dell'Art. 4

	Valorizzazione della quota sanitaria a	Valorizzazione complessiva per
Tipologia soggetto	carico SSR per P.L.	giorno
	(a)	(b)=(a)* N. Posti Letto
1)	0	0
2)	0	0
Valore 2016 della	quota sanitaria relativa al comma 2 Art.4	
(c) = ( b)*giornate	di degenza	

La tabella deve contenere il valore dell'assistenza offerta, <u>ad esaurimento</u>, anche a soggetti attualmente presenti in regime residenziale nella struttura purché compatibili con i livelli assistenziali offerti dalla struttura stessa



B.4 Riepilogo della quota sanitaria per i Posti Letto convenzionati per il livello RP3.2 e R P3.1

Livello assistenziale	Quota a carico del SSR per PL (a)	N. Posti Letto convenzionati (b)	Valore complessivo delle prestazioni sanitarie relative al periodo (c)=(a)*(b)*gg.effettivi.
RP3.2 (RPA)	33,51	27	327.392,70 + 1.239,50 = 328.632,20
RP3.1 (RPD)	0	0	0

La tabella deve contenere il valore della quota sanitaria per i posti letto convenzionati per RP3.2 e RP3.2 compresi i PL in allocazione di cui alla DGRM 1013/2014. Verificare l'adeguamento agli standard assistenziali per RPD ex DGRM 1331/2014

# B.5 Riepilogo quota sanitaria per Posti Letto convenzionati al netto dell'eventuale assistenza diretta fornita dalla Zona Territoriale

-"		Quota sanitaria p	er i P.L. convenzion	ati, relativa al periodo
Periodo	RP3.2 (RPA) (a) = (c) B.4	RP3.1 (RPD) (b) = (c) B.4	comma 2 Art. 4 (c) = (c)B.3	Valore quota sanitaria riconosciuta alla Residenza Protetta, relativo al periodo (d) = (a)+(b)+(c)
2016	328.632,20	0	0	328.632,20

La tabella deve contenere il valore complessivo su base annua della quota sanitaria già calcolata nelle tabelle B3, e B4.

B.6 Importo massimo della convenzione per la quota a carico del SSR

Periodo	Valore quota sanitaria riconosciuta alla Residenza Protetta, relativo al periodo	Valore eventuale assistenza sanitaria diretta dell' AV	Valore della convenzione, relativo al periodo esclusa IVA	Valorizzazione IVA (viene applicata in aggiunta se e in quanto dovuta)  □ Si □ No	Valore della convenzione, relativo al periodo inclusa IVA
	(a) = (d)B.5	(b) = (c)B.2	(c) = (a) - (b)	(d) = (c) * 0.04	(e)=(c)+(d)
2016	328.632,20	0	328.632,20	NO	328.632,20

La tabella deve contenere il valore complessivo su base annua della quota sanitaria già calcolato nella <u>tabella B5 a cui va sottratto</u> il valore su base annua dell'eventuale assistenza sanitaria diretta della A.V. Il risultato determina l'importo della convenzione come valore <del>massimo</del> al netto dell'IVA. Se l'IVA non è dovuta occorre barrare "No", se l'IVA è dovuta occorre riempire le caselle (d) ed (e).

Il Direttore Amministrativo del Territorio

Dr. Valter Pazzi

Il Responsabile del Procedimento


Dr.ssa Anna Vittori

Luck

Il Direttore di Distretto

Il Responsabile Gre Residenziali

Dr. Vittorin Stiale



#### Modello di convenzione DEL 26 GIU. 201 tra Azienda Sanitaria Unica Regionale e Residenze Protette per Anziani

TRA

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), – Area Vasta 4, rappresentata dal Dr. Licio Livini che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore di Area Vasta per giusta delega di cui alla Determina n. 56/ASURDG del 01/02/2017

E

La Residenza Protetta per Anziani denominata "San Gaetano" (codice ORPS 600722), con sede in Porto San Giorgio (FM) in Via Augusto Murri 80, con Sede Legale in Torino Via Giaveno n. 2, rappresentata da Mascetti Emilia nata a Parè (CO) il 24/08/1945 cod.fisc.: MSCMLE45M64 G3290 in qualità di rappresentante legale,

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 - Area di intervento

- 1. La presente convenzione disciplina il rapporto tra la Residenza Protetta per Anziani, "San Gaetano" di Porto San Giorgio (FM) e l'ASUR Area Vasta 4 Fermo per la gestione delle attività assistenziali, sanitarie, tutelari, alberghiere a favore degli anziani non autosufficienti ospiti della struttura medesima.
- 2. La Residenza Protetta è una struttura residenziale con elevato livello di integrazione sociosanitaria, destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate, non curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse.
- 3. La Residenza Protetta rappresenta un nodo del network socio-sanitario della Regione Marche.

#### Art. 2 - Oggetto


1. L'offerta assistenziale è rivolta a pazienti non autosufficienti, non assistibili a domicilio, le cui problematiche sono prevalentemente di ordine socio-assistenziale che necessitano di un livello elevato di assistenza tutelare e di un livello di tutela sanitaria comunque inferiore a quello erogato dalle RSA.

#### Art. 3 - Obiettivo dell'assistenza

1. L'assistenza deve garantire la conservazione dello stato di equilibrio del soggetto e prevenire l'aggravamento dello stato di salute e il decadimento psico-funzionale, tramite l'elaborazione di progetti assistenziali individualizzati, il rispetto del patrimonio culturale, politico e religioso, l'osservanza dei ritmi e delle abitudini dell'anziano, compatibilmente con le esigenze della comunità in cui è inserito, la personalizzazione degli ambienti, la cura dell'aspetto fisico, l'inserimento nella comunità locale o la continuità dei rapporti con questa, quanto e quando possibile.

#### Art. 4 - Destinatari

1. L'assistenza, offerta presso la Residenza Protetta, è rivolta a soggetti di norma ultra



sessantacinquenni in condizione di non autosufficienza misurabile con le scale di valutazione previste dai vigenti atti regionali che disciplinano l'accesso al sistema delle cure domiciliari. Si tratta di soggetti soli o privi di un valido supporto familiare o sociale con supporto familiare necessitante di sollievo ai quali va garantita una adeguata assistenza da parte di e-quipe multiprofessionali attraverso interventi multidisciplinari sanitari e sociali non attuabili a domicilio.

2. L'assistenza è offerta, ad esaurimento, anche a soggetti attualmente presenti in regime residenziale nella struttura purché compatibili con i livelli assistenziali offerti dalla struttura stessa.

### Art. 5 - Modalità di accesso alla Residenza Protetta


- 1. L'accesso alla Residenza Protetta avviene solo a seguito di parere favorevole dell'Unità Valutativa Integrata (UVI) secondo la seguente procedura:
  - a) Richiesta dell'interessato o di chi è civilmente obbligato o del Medico di Medicina Generale, delle strutture ospedaliere o dei Servizi sociali del Comune corredata da scheda compilata dal sanitario utilizzando la modulistica regionale destinata all'accesso al sistema delle cure domiciliari. La richiesta o la segnalazione va presentata presso le strutture distrettuali (Punto Unico di Accesso PUA o, laddove non presente, Segreteria delle cure domiciliari);
  - b) Valutazione della domanda da parte dell'UVI sulla base delle modalità previste dalle norme vigenti ed elaborazione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI);
  - c) Inserimento del cittadino con i requisiti per l'accesso alla Residenza Protetta nella lista di attesa di livello distrettuale/sovradistrettuale;
  - d) Domanda di ricovero del cittadino alla Residenza Protetta scelta che procede all'accoglienza nel rispetto della lista di attesa di livello distrettuale/sovradistrettuale e della disponibilità di Posti Letto (PL) della Residenza Protetta.
- 2. In caso di assenza di PL disponibili il cittadino verrà collocato in una lista d'attesa la cui trasparenza è garantita dal responsabile dell'UVI.

#### Art. 6 - Posti letto

- 1. Con la presente si convenzionano dall'01.01.2016 al 31.07.2016 n. \_30\_\_\_\_\_ PL inseriti in moduli da almeno 20 PL ove deve essere garantita una adeguata organizzazione degli spazi e delle prestazioni.
- 2. Con la presente si convenzionano dall'01.08.2016 al 31.12.2016 n. \_32\_\_\_ PL inseriti in moduli da almeno 20 PL ove deve essere garantita una adeguata organizzazione degli spazi e delle prestazioni.
- 3. La Residenza Protetta deve garantire la disponibilità di PL per cicli di ricovero temporaneo programmato della durata massima di 30 giorni (prorogabile per ulteriori 30 giorni per documentate esigenze), con funzione di sollievo alla famiglia. Sono possibili altresì cicli di ricovero temporaneo ripetuti nell'arco dell'anno, compatibilmente con la disponibilità dei posti letto della Residenza Protetta e la garanzia di possibilità di accesso per i nuovi richiedenti.

#### Art. 7 - Modello organizzativo

1. La Residenza Protetta può erogare le prestazioni previste dai requisiti minimi organizzativi per la autorizzazione sia in forma diretta che indiretta. Per forma diretta di erogazione si intendono le prestazioni del livello assistenziale convenzionale erogate direttamente dalla struttura e remunerate all'interno della tariffa. Per forma indiretta di erogazione si intendono invece le prestazioni del livello assistenziale convenzionale erogate dalla



zona territoriale o altro ente e recuperate dalla tariffa.

- 2. La Residenza Protetta si avvale delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle funzioni proprie con riferimento a quanto previsto dal Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 3. La Residenza Protetta dispone di attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti ed a morma con le disposizioni vigenti in materia con riferimento a quanto previsto dal Regolarmento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 4. Agli ospiti della Residenza Protetta si applica la normativa vigente per le prestazioni di assistenza protesica previste dal D.M. 332/99, in analogia ai cittadini assistiti al proprio domicilio.
- 5. Agli ospiti della Residenza Protetta si applica la normativa vigente per l'assistenza farmaceutica a distribuzione diretta, esclusi i farmaci di fascia "C" e "C bis", secondo le modalità distributive del prontuario ospedale-territorio adottato dalla Zona Territoriale.

#### Art. 8 - Responsabili delle attività

- 1. Alla Zona Territoriale spetta, nella persona del Direttore di Distretto, la verifica della corretta applicazione della convenzione, per quanto attiene lo sviluppo e la attuazione del percorso assistenziale elaborato dall'UVI.
- 2. All'Ambito Territoriale Sociale spetta, nella persona del Coordinatore di Ambito o suo delegato, la verifica periodica del mantenimento dei requisiti minimi autorizzativi ai sensi della L.R. 20/02 e del regolamento attuativo.
- 3. Alla Residenza Protetta, nella persona del Responsabile, spetta l'incombenza della erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, fatte salve le responsabilità riconducibili al singolo professionista.

#### Art. 9 - Pianificazione delle attività

- 1. Il Responsabile di struttura ai sensi del Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni:
  - sovrintende alla organizzazione della struttura e si fa carico di tutte le necessità inerenti il suo buon funzionamento, sia sotto l'aspetto assistenziale che amministrativo, e in particolare della registrazione e trasmissione di tutte le attività del personale, da cui derivi un onere economico alla Zona Territoriale
  - è il responsabile degli adempimenti relativi al Flusso Assistenziale Regionale (FAR), comprensivo della trasmissione dell'elenco nominativo degli ospiti presenti, nel relativo mese, alla Zona Territoriale;
  - provvede a definire e a trasmettere i piani di lavoro assunti nella organizzazione della struttura;
  - si fa carico altresì del monitoraggio e della documentazione delle attività; della rilevazione delle presenze degli ospiti e del personale; della rilevazione e trasmissione dei dati richiesti dalla ASUR e dalla Regione; della rilevazione dei dati necessari al Sistema RUG (Resource Utilization Groups) e del relativo invio nelle forme e nei tempi concordati;
  - vigila sull'andamento delle attività svolte dagli operatori e sulla compilazione corretta e completa della documentazione clinica e assistenziale.
  - attiva forme di collaborazione con associazioni di volontariato per attività di supporto, socializzazione e interazione con il territorio.

#### Art. 10 - Il ruolo del Medico di Medicina Generale

- 1. La Residenza Protetta è equiparata al domicilio per cui valgono nell'assistenza primaria tutte le norme riconducibili all'assistenza domiciliare dei cittadini.
- 2. In particolare:



- il Medico di Medicina Generale (MMG) ha la responsabilità clinica del proprio paziente e si prende cura della continuità terapeutica;
- l'accesso del Medico di Medicina Generale avviene secondo quanto programmato nell'UVI rispetto al PAI;
- il Medico di Medicina Generale è tenuto inoltre ad assicurare visite ed interventi anche in situazioni non programmate, come in caso di urgenza, con le stesse modalità previste a domicilio dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale e relativi Accordi Integrativi Regionali;
- la continuità assistenziale e l'emergenza territoriale assicurano l'attività per i casi di loro competenza.
- 3. Nelle strutture ad alta complessità organizzativa ed assistenziale, il Direttore del Distretto, nell'ambito della contrattazione locale, può attivare modalità di collaborazione con i MMG che ne assicurino la presenza giornaliera programmata.

#### Art. 11 - Piano di Assistenza Individualizzato

1. La Residenza Protetta sviluppa e applica, per ogni utente, il PAI predisposto dall'UVI, nelle modalità indicate dal Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 12 - Carta dei Servizi

1. La Residenza Protetta adotta la Carta dei Servizi, concordando con il Direttore del Distretto le parti che hanno attinenza con le attività sanitarie, nel rispetto dei contenuti riportati nel Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni.


### Art. 13 - Modalità di accesso dei familiari e delle associazioni di volontariato

- 1. Le visite dei familiari ed amici saranno favorite con un ampio orario di accesso sempre nel rispetto degli orari di riposo degli ospiti e della organizzazione del lavoro degli operatori.
- 2. A tale scopo saranno concordati tra il Responsabile della Residenza Protetta, il Direttore del Distretto e il Coordinatore d'Ambito, sentite le esigenze degli ospiti e dei loro familiari, gli orari di visita e ne sarà dato il dovuto risalto mediante affissione di tali orari nei punti accessibili al pubblico e nella "Carta dei servizi".
- 3. Premesso che l'apporto ed il coinvolgimento delle associazioni di volontariato costituiscono una risorsa per la Residenza Protetta e per gli ospiti, verrà concordato un piano di attività da svolgere con e per gli ospiti, che permetta una collaborazione proficua ai fini di un miglioramento delle condizioni psico-fisiche degli stessi.

#### Art. 14 - Standard assistenziali

- 1. La Residenza Protetta deve essere in grado di garantire ai propri ospiti gli standard minimi assistenziali (assistenza infermieristica e OSS) previsti dal Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Il percorso di allineamento definito dall'accordo di cui alla DGRM 1230/10 relativo ai Posti Letto convenzionati attualmente per 50' pro capite pro die ha individuato i seguenti livelli assistenziali per il periodo di vigenza della presente convenzione:

	63' assistenza pro capite pro die	13' ass. inf. + 50'OSS
	72' assistenza pro capite pro die	15' ass. inf. + 57'OSS
Da 01/01/2012 a 31/12/2012	88' assistenza pro capite pro die	18' ass. inf. + 70'OSS



- 3. Il rispetto degli standard assistenziali e infermieristici deve essere documentato attra verso la pianificazione dei turni di servizio, la rendicontazione oraria e la descrizione dei piani di attività di ogni figura professionale impiegata.
- 4. La tariffa giornaliera di riferimento a regime, individuata complessivamente in 66,00 € fino alla ridefinizione del Sistema tariffario prevista dalla DGRM 1230/10, comprende il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi previsti dal regolamento 1/2004.
- 5. Gli standard assistenziali, relativi alla situazione a regime, determinati con riferimento ad un modulo di 20 Posti Letto, vengono specificati come segue:


Prestazioni assistenziali		
Personale sanitario	Infermiere: 400 minuti al giorno	
Coordinatore del servizio	180 minuti al giorno	
Personale assistenziale	OSS: 1600 minuti al giorno	
Vitto e alloggio		
Alloggio	Sistemazione in camera a due letti con bagno come da Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni	
Pasti	Colazione - Pranzo e Cena: scelta tra 2 Primi e 2 Secondi - Contorni di stagione - Frutta - Bevande	
Pulizie	Pulizie ordinarie: 2 passaggi, 1 al mattino presto, + ripasso bagni in tarda mattinata, 1 al pomeriggio Pulizie straordinarie: 1 volta al mese è prevista la pulizia completa dei vetri, sopra gli armadi, completa sanificazione dei bagni ecc.	
Lavanderia e guardaroba	Cambio di lenzuola: 1 ogni 2 gg + al bisogno	
Gestione servizio	5 55	
Personale per gestione servizio		
Ausiliario	130 minuti al giorno	
Operatorie Tecnico	90 minuti al giorno	
generico		

- 6. Negli Allegati A alla presente convenzione si riportano eventuali prestazioni aggiuntive a carico del cittadino:
  - a. prestazioni aggiuntive considerate come supplementari alla tariffa di riferimento perché inerenti il livello assistenziale (e la loro valorizzazione), addebitate al soggetto accolto in caso di erogazione;
  - b. prestazioni aggiuntive (e la loro valorizzazione) rendicontate e addebitate al soggetto accolto, in caso di erogazione, come prestazione extra-tariffa, in quanto costituiscono intervento esclusivo di miglioramento del confort alberghiero o prestazione extra accreditamento o su richiesta del paziente.

# Art. 15 - Tariffa giornaliera - quota a carico SSR -

1. La DGRM 1230/10 definisce la progressione dell'allineamento della quota a carico del SSR della tariffa relativa ai posti letto convenzionati attualmente per 50 minuti pro capite pro die, secondo lo schema seguente:

Periodo	Quota a carico SSR	Quota inflazione programmata
Da 01/10/2010 a 31/12/2010	€ 20,82	€ 0,26
Da 01/01/2011 a 31/12/2011	€ 23,85	€ 0,36
Da 01/01/2012 a 31/12/2012	€ 29,11	€ 0.45
Da 01/01/2013 a 31/12/2013	€ 33,00	€ 0.51



- 2. I valori verranno quantificati precisamente con atti regionali successivi.
- 3. La DGRM 1230/10 condiziona la corresponsione della quota a carico del SSR della tariffa giornaliera al valore della quota di partecipazione del cittadino per l'anno 2009 distinguendo tre tipologie di strutture:
  - A Strutture con quota di partecipazione del cittadino fino a 33,00 €
  - B Strutture con quota di partecipazione del cittadino da 33,00 € a 41,25 €
  - C Strutture con quota di partecipazione del cittadino superiore a 41,25 €
- 4. La struttura di cui alla presente convenzione ricade nella tipologia \_\_\_\_\_, per cui, in applicazione della DGRM 1230/10, per il periodo di vigenza della presente convenzione, la quota a carico del SSR è modulata come segue:

Quota a carico del SSR 2010 (gen/set)	Quota a carico del SSR 2010 (ott/dic)	Quota a carico del SSR 2012	Quota a carico del SSR 2013

- N.B. Inserire i valori corrispondenti alla singola Residenza Protetta in base al Piano regionale di convenzionamento
- 5. Per i PL attualmente convenzionati a 100' o 120' pro capite pro die, non soggetti all'allineamento per effetto della DGRM 1230/10, la quota a carico del SSR viene definita secondo seguenti tariffe giornaliere:
  - degenza ordinaria ospite non autosufficiente con 100 minuti di assistenza: € 33,00
  - degenza ordinaria ospite non autosufficiente affetto da demenza con 120 minuti di assistenza: € 40,00
- 6. La Zona Territoriale, salvo il caso in cui la stessa fornisca totalmente o parzialmente, in forma diretta l'assistenza infermieristica e OSS, corrisponderà le quote previste sulla base delle effettive presenze giornaliere.
- 7. Il riepilogo complessivo dei valori economici della presente convenzione è riportato negli Allegati B, che vanno compilati nelle tabelle di pertinenza.


#### Art. 16 - Tariffa giornaliera - quota a carico dell'ospite -

- 1. La DGRM 1230/10 dispone la riduzione progressiva della quota a carico dell'ospite sulla base dell'incremento della quota a carico SSR e distingue la definizione della quota a carico dell'ospite in relazione a tre tipologie di strutture differenziate in base alla quota di partecipazione del cittadino per l'anno 2009:
  - A Strutture con quota di partecipazione del cittadino fino a 33,00 €
  - B Strutture con quota di partecipazione del cittadino da 33,00 € a 41,25 €
  - C Strutture con quota di partecipazione del cittadino superiore a 41,25 €
- 2. La struttura di cui alla presente convenzione ricade nella tipologia \_\_\_\_\_, per cui, in applicazione della DGRM 1230/10, per il periodo di vigenza della presente convenzione, la quota a carico dell'ospite è modulata come segue:

Quota di partecipazione del cittadino 2010 (gen/set)	Quota di partecipazione del cittadino 2010 (ott/dic)	Quota di partecipazione del cittadino 2011	Quota di partecipazione del cittadino 2012	Quota di partecipazione del cittadino 2013

N.B. Inserire i valori corrispondenti alla singola Residenza Protetta in base al Piano regionale di convenzionamento

3. Nel caso la Residenza Protetta già eroghi assistenza per 100' pro capite pro die per i PL convenzionati per 50' pro capite pro die, il cittadino pagherà la quota di partecipazione dovuta per il 2009 diminuita, progressivamente, degli importi di incremento della quota sanitaria (€ 4,82 al



giorno per gli ultimi due mesi del 2010, € 3,03 al giorno per il 2011, € 5,26 al giorno per il 2012, € 3,89 al giorno per il 2013).

#### Art. 17 - Conservazione del posto

- 1. Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale il posto sarà conservato fimo alla dimissione eccetto che, a seguito di valutazione dell'UVI, non sia stabilito un ricovero presso un altro tipo di struttura residenziale; per eventuali ricoveri in RSA la durata massima per cui sarà conservato il posto è di 60 gg.
- 2. In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato per un massimo di n. 15 giorni complessivi nell'anno.
- 3. Nei giorni di assenza con conservazione del posto, la Zona Territoriale corrisponderà alla Residenza Protetta: il 50% della quota a proprio carico della retta di degenza mentre l'ospite, per i giorni di ricovero in ospedale o in RSA, è tenuto a corrispondere la quota del 50%.

#### Art. 18 - Controlli e verifiche


- 1. Con periodicità verranno effettuati, da parte del personale della Zona Territoriale competente assieme al personale dell'Ambito Territoriale Sociale, dei sopralluoghi per il controllo del buon andamento della struttura, relativamente agli aspetti alberghieri, assistenziali e sanitari.
- 2. Tali controlli prenderanno in considerazione anche le condizioni igienico-sanitarie della struttura e il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro.
- 3. Verranno inoltre fatte, anche queste periodicamente, delle verifiche sullo stato di salute degli ospiti.
- 4. Ai componenti dei Tavoli zonali di monitoraggio di cui alla DGR 1493/08 e Decreto 5/S04 del 27/01/09 sono garantite le opportunità di verifica della corretta applicazione della presente convenzione.

#### Art. 19 - Rendicontazione e debito informativo

- 1. Il pagamento delle tariffe avverrà entro 90 giorni, a seguito di rendicontazione, da parte della Residenza Protetta, delle effettive giornate di degenza degli ospiti.
- 2. La rendicontazione dovrà essere presentata entro il 15° giorno del mese successivo a quello oggetto del pagamento.
- 3. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo, di cui all'articolo successivo, utilizzando l'applicativo predisposto dall'ASUR: E-Grouper Flusso Informativo Residenziale e Semiresidenziale Regione Marche.
- 4. I pagamenti sono subordinati all'assolvimento del debito informativo, di cui all'articolo successivo.

# Art. 20 - Compilazione modulo Flusso Assistenziale Regionale (FAR) e valutazioni periodiche dell'attività assistenziale (Sistema RUG)

- 1. L'attività residenziale è documentata e monitorata obbligatoriamente attraverso:
  - la compilazione del modulo del Flusso Assistenziale Regionale (FAR) definito dal D.M. 17/12/08 del Ministero della Salute;
  - l'applicazione del Sistema RUG (Resource Utilization Groups).
- 2. L'efficacia dell'attività assistenziale è altresì valutata, in relazione anche agli esiti, attraverso il monitoraggio dei seguenti indicatori:
  - Mantenimento e recupero delle autonomie funzionali;
  - Insorgenza e guarigione delle piaghe da decubito;
  - Incidenza delle cadute;
  - Applicazioni di protocolli per la contenzione;



- Incidenza del ricorso all'emergenza sanitaria;
- Altri indicatori concordati tra il Responsabile di Residenza Protetta, il Direttore di Distretto, il Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale.

#### Art. 21 - Qualità percepita

1. Ai fini di valutarne il gradimento e tarare eventuali interventi sulle aspettative e le esigenze degli stessi sarà somministrato, mediamente con frequenza annuale, a ciascun ospite della Residenza Protetta, o suo familiare, un questionario che indaga i seguenti aspetti della struttura: organizzazione; personale; procedure; assistenza.

#### Art. 22 - Aggiornamento e formazione del personale

1. Saranno garantiti, da parte della Residenza Protetta, cicli periodici di aggiornamento e formazione specifica al personale socio-assistenziale in servizio, da realizzarsi al di fuori dell'attività di assistenza agli ospiti e quantificabile in almeno n. 10 ore annuali pro capite e sarà favorita la partecipazione di detto personale alle attività di formazione e seminariali promosse dalla Zona Territoriale e che abbiano attinenza con le specifiche attività professionali.

#### Art. 23 - Durata


1. La presente convenzione ha validità dal 01/01/2016 al 31/12/2016.

#### Art. 24 - Recesso

1. Il recesso, possibile da entrambi le parti, è comunicato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla data della richiesta cessazione dell'accordo. Letto, approvato e sottoscritto.

Marcette Emilio

Porto San Giorgio, lì




# Allegati A - Eventuali prestazioni aggiuntive a carico del cittadino

Allegato A.2:

Prestazioni aggiuntive, in quanto costituiscono intervento esclusivo di miglioramento del confort alberghiero o prestazione extra accreditamento o su richiesta del paziente

Tipologia prestazioni	Descrizione prestazione		Valo rizzazione (in € al giorno)	
Prestazioni assistenziali			,	
Personale sanitario	Infermiere:			
Personale assistenziale	OSS:			
Vitto e alloggio				
Alloggio	BLOND CARERA SINGULA CON	1		
Pasti			2,00	
Pulizie				
Lavanderia e guardaroba	PERSONALI	<u> </u>	250	
Gestione servizio			200	
Personale per gestione servizio				
Altro:	MERETARIATO SOUXUE		2,50	
Altro:	ANI HA ELONE VA BLA-	E	2,80	

Marcetti Emilie



# 1 DEFINIZIONE DEI VALORI ECONOMICI COMPLESSIVI E DELL' IMPORTO DELLA CONVENZIONE in base alle giornate di effettiva presenza

Area Vasta	4 FERMO	
Distretto:	UNICO	
Direttore di Distretto	Dr. VINCENZO REA	
	Tel.07346253349	e mail:vincenzo.rea@sanita.marche.it
Direttore Amministrativo del Territorio	Dr. VALTER PAZZI	
	Tel.07346253405	e mail:valter.pazzi@sanita.marche.it

Denominazione struttura:	RESIDENZA PROTETTA PORTO SAN GIORGIO – S.GAETANO			
Ente Gestore:	ENTE RELIGIOSO ISTITUTO POVERE FIGLIE DI S.GAETANO			
Posti Letto Convenzionati	(a) R3.2 (RPA) 100'	n.	30(1.1/31.7)-32(1.8/31.12)	
	(b) R3.1 (RPD) 130'	n.	0	
	(c) Art. 4 comma 2 (ad esaurimento) n.		0	
	(d) Totale	n.	32	
	(a) rotale	11.	J2	

#### **ANNO 2016**

# B.2 Tipologia e valorizzazione dell'assistenza sanitaria eventualmente fornita in forma di retta dall'Area Vasta.


Tipologia di assistenza	Valorizzazione per PL (a)	Valorizzazione dell'assistenza sanitaria fornita nell'anno 2015
Assistenza infermieristica	0	0
OSS	0	0
Altro - specificare:	0	0
Totale	0	0
	Valore su base annua	

La tabella deve contenere il valore economico delle prestazioni fornite in forma diretta dall' Area Vasta alla RP, che andrà ad essere sottratto al valore complessivo della quota sanitaria.

# B.3 Tariffa giornaliera corrisposta nel caso siano presenti nella struttura soggetti di cui al secondo comma dell'Art. 4

Tipologia soggetto	Valorizzazione della quota sanitaria a carico SSR per P.L. (a)	Valorizzazione complessiva per giorno (b)=(a)* N. Posti Letto	
1)	0	0	
2)	0	0	
Valore 2016 della (c) = ( b)*giornate (	quota sanitaria relativa al comma 2 Art.4 di degenza		

La tabella deve contenere il valore dell'assistenza offerta, <u>ad esaurimento</u>, anche a soggetti attualmente presenti in regime residenziale nella struttura purché compatibili con i livelli assistenziali offerti dalla struttura stessa



B.4 Riepilogo della quota sanitaria per i Posti Letto convenzionati per il livello RP3.2 e RP3.1

	Quota a carico del	N. Posti Letto	Valore complessivo delle prestazioni		
Livello assistenziale	SSR per PL	convenzionati	sanitarie relative al periodo		
	(a)	(b)	(c)=(a)*(b)*gg.effettivi.		
RP3.2 (RPA)	33,51	30(1.1/31.7)	374.072,13 + 0,00 +		
		<b>32</b> (1.8/31.12)	= 374.072,13		
RP3.1 (RPD)	0	0	0		

La tabella deve contenere il valore della quota sanitaria per i posti letto convenzionati per RP3.2 e RP3.2 compresi i PL in allocazione di cui alla DGRM 1013/2014. Verificare l'adeguamento agli standard assistenziali per RPD ex DG RM 1331/2014

# B.5 Riepilogo quota sanitaria per Posti Letto convenzionati al netto dell'eventuale assistenza diretta fornita dalla Zona Territoriale

Periodo	Quota sanitaria per i P.L. convenzionati, relativa al periodo			
	RP3.2 (RPA) (a) = (c) B.4	RP3.1 (RPD) (b) = (c) B.4	comma 2 Art. 4 (c) = (c)B.3	Valore quota sanitaria riconosciuta alla Residenza Protetta, relativo al periodo (d) = (a)+(b)+(c)
2016	374.072,13	0	0	374.072,13

La tabella deve contenere il valore complessivo su base annua della quota sanitaria già calcolata nelle tabelle B3, e B4.

B.6 Importo massimo della convenzione per la quota a carico del SSR

Periodo	Valore quota sanitaria riconosciuta alla Residenza Protetta, relativo al periodo (a) = (d)B.5	Valore eventuale assistenza sanitaria diretta dell' AV  (b) = (c)B.2	Valore della convenzione, relativo al periodo esclusa IVA (c) = (a) - (b)	Valorizzazione IVA (viene applicata in aggiunta se e in quanto dovuta) □ Si □ No (d) = (c) * 0.04	Valore della convenzione, relativo al periodo inclusa IVA (e)=(c)+(d)
2016	374.072,13	0	374.072,13	NO	374.072,13

La tabella deve contenere il valore complessivo su base annua della quota sanitaria già calcolato nella <u>tabella B5 a cui va sottratto</u> il valore su base annua dell'eventuale assistenza sanitaria diretta della A.V. Il risultato determina l'importo della convenzione come valore <del>massimo</del> al netto dell'IVA. Se l'IVA non è dovuta occorre barrare "No", se l'IVA è dovuta occorre riempire le caselle (d) ed (e).

Il Direttore Amministrativo del Territorio

Dr. Valter Pazzi,

Il Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Anna Vittori

Il Direttore di Distretto

Il Responsabile Fure Residenziali

Dr. Vittorio Scialè

